

**SCHEMA DI REGOLAMENTO RECANTE “ISTITUZIONE DEL REGIME DI
RESPONSABILITA’ ESTESA DEL PRODUTTORE PER LA FILIERA DEI PRODOTTI
PLASTICI NON DA IMBALLAGGIO”**



*Il Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza
Energetica*

VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri» e, in particolare, l'articolo 17, comma 3;

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante «Norme in materia ambientale» e, in particolare, gli articoli 178-bis, 178-ter, 178-quater e 234;

VISTA la direttiva n. 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive, come modificata dalla direttiva (UE) n. 2018/851 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 maggio 2018 e dalla direttiva 2025/1892 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 settembre 2025;

VISTO il regolamento (UE) n. 2024/1157 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 aprile 2024, relativo alle spedizioni di rifiuti, che modifica i regolamenti (UE) n. 1257/2013 e (UE) 2020/1056 e abroga il regolamento (CE) n. 1013/2006;

VISTO il regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) e i relativi regolamenti UE sulle restrizioni adottate per le sostanze chimiche utilizzate nei prodotti tessili e nei prodotti derivanti da attività di recupero di materia da rifiuti;

VISTO il regolamento (UE) n. 2023/2055 della Commissione, del 27 settembre 2023, che modifica il regolamento (CE) n. 1907/2006 per quanto riguarda le microparticelle di polimeri sintetici;

VISTO il regolamento (UE) n. 2019/1021 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativo agli inquinanti organici persistenti;

VISTA la direttiva (UE) n. 2019/904, del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019 sulla riduzione dell'incidenza di determinati prodotti di plastica sull'ambiente;

VISTO il regolamento (UE) n. 2023/988 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 maggio 2023, relativo alla sicurezza generale dei prodotti, che modifica il regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva (UE) n. 2020/1828 del Parlamento europeo e

del Consiglio, e che abroga la direttiva n. 2001/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva n. 87/357/CEE del Consiglio;

VISTO il regolamento (UE) n. 2024/1781 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024, che stabilisce il quadro per la definizione dei requisiti di progettazione ecocompatibile per prodotti sostenibili, che modifica la direttiva (UE) n. 2020/1828 e il regolamento (UE) n. 2023/1542 e abroga la direttiva n. 2009/125/CE;

VISTA la direttiva (UE) n. 2024/1799 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024, recante norme comuni volte a promuovere la riparazione dei beni e che modifica il regolamento (UE) 2017/2394 e le direttive (UE) 2019/771 e (UE) 2020/1828;

VISTO il regolamento (UE) n. 2025/40 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 dicembre 2024, sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio, che modifica il regolamento (UE) n. 2019/1020 e la direttiva (UE) n. 2019/904 e che abroga la direttiva n. 94/62/CE;

VISTO il regolamento (UE) n. 2025/2365 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 novembre 2025, sulla prevenzione delle dispersioni di pellet di plastica per ridurre l'inquinamento da microplastiche;

VISTA la direttiva (UE) n. 2024/825 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 febbraio 2024, che modifica le direttive n. 2005/29/CE e n. 2011/83/UE per quanto riguarda la responsabilizzazione dei consumatori per la transizione verde mediante il miglioramento della tutela delle pratiche sleali e dell'informazione;

VISTA la legge 8 luglio 1986, n. 349, recante «Istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale»;

VISTA la legge 25 gennaio 1994, n. 70, recante «Norme per la semplificazione degli adempimenti in materia ambientale, sanitaria e di sicurezza pubblica, nonché per l'attuazione del sistema di ecogestione e di audit ambientale»;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 2003, n. 254, recante «Regolamento recante disciplina della gestione dei rifiuti sanitari a norma dell'articolo 24 della legge 31 luglio 2002, n. 179»;

VISTO il decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante «Codice del consumo, a norma dell'articolo 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229»;

VISTI la legge n. 221/2015 che istituisce all'art. 21 lo schema nazionale volontario per la valutazione e la comunicazione dell'impronta ambientale dei prodotti, denominato "Made Green in Italy" e il decreto ministeriale n. 56/2018 recante il regolamento di attuazione e di funzionamento dello schema;

VISTO il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 196, recante «Attuazione della direttiva (UE) 2019/904, del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019 sulla riduzione dell'incidenza di determinati prodotti di plastica sull'ambiente»;

VISTO il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri» che ha ridenominato il «Ministero della transizione ecologica» in «Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica»;

VISTO il decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica 15 aprile 2024, recante «Definizione delle modalità di vigilanza e controllo sugli obblighi EPR»;

CONSIDERATA la necessità di dare attuazione agli articoli 178-bis, 178-ter e 178-quater del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, con riferimento ai prodotti in polimeri plastici diversi dagli imballaggi e dai beni in polietilene di cui all'articolo 234 del medesimo decreto legislativo;

CONSIDERATO l'articolo 221-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, rubricato "Sistemi autonomi", che disciplina una nuova procedura di riconoscimento per i sistemi di gestione dei rifiuti generati dal fine vita dei prodotti non ricompresi all'articolo 223 del medesimo decreto;

CONSIDERATO l'articolo 237 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, rubricato "Criteri direttivi dei sistemi di gestione" che, all'ultimo periodo del comma 10, prevede che il riconoscimento dei sistemi di gestione sia effettuato secondo le modalità contenute nell'articolo 221-bis, in quanto compatibili con il regime specifico applicabile;

CONSIDERATO che i prodotti in polimeri plastici caratterizzati da lunga vita utile e destinati all'impiego domestico o professionale generano, una volta divenuti rifiuti, flussi di rifiuti plastici spesso voluminosi e ingombranti, che richiedono specifiche misure di prevenzione, raccolta, preparazione per il riutilizzo, riciclaggio e recupero;

CONSIDERATA l'esigenza di prevenire e ridurre il rilascio di microparticelle di polimeri sintetici nell'ambiente lungo il ciclo di vita dei prodotti, in coerenza con la restrizione di cui al regolamento (UE) n. 2023/2055;

CONSIDERATA la necessità di assicurare che i produttori contribuiscano, in forma individuale o collettiva, alla copertura dei costi di gestione del fine vita dei prodotti in polimeri plastici immessi sul mercato, in coerenza con il principio «*chi inquina paga*» e con la gerarchia europea dei rifiuti;

CONSIDERATA la necessità di promuovere la progettazione ecocompatibile dei prodotti in polimeri plastici, anche ai sensi del regolamento (UE) 2024/1781, al fine di migliorarne la durabilità, la riparabilità, il riutilizzo e la riciclabilità;

CONSIDERATA la necessità di rafforzare, in coerenza con la direttiva (UE) n. 2024/1799, la riparazione e il riutilizzo come strumenti di prevenzione dei rifiuti, nonché la disponibilità di informazioni e componenti utili alla riparazione;

CONSIDERATA l'esigenza di coordinare il presente regime di responsabilità estesa del produttore con i regimi già vigenti per specifici flussi di rifiuti, in particolare per gli imballaggi, i beni in polietilene di cui all'articolo 234 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, i rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), i veicoli fuori uso, i pneumatici fuori uso, i rifiuti di pile e accumulatori, i beni tessili e gli altri flussi disciplinati;

CONSIDERATA la necessità di assicurare la tracciabilità dei flussi di rifiuti plastici e di materiali recuperati, anche in caso di spedizioni transfrontaliere, in coerenza con il regolamento (UE) n. 2024/1157;

ACQUISITO il concerto del Ministro delle imprese e del *made in Italy*, con nota del

ACQUISITO il parere della Conferenza Unificata espresso nella seduta del

UDITO il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del

VISTA la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei ministri, ai sensi della legge n. 400 del 1988, effettuata con nota del

**Adotta
il seguente regolamento:**

ART. 1
(Oggetto e finalità)

1. Il presente regolamento istituisce, ai sensi dell'articolo 178-*bis* del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il regime di responsabilità estesa del produttore per la filiera dei prodotti in materiali plastici diversi da imballaggi di cui all'articolo 218 del medesimo decreto legislativo (di seguito denominati anche "prodotti plastici non da imballaggio") di cui all'allegato I e ne definisce, ai sensi dell'articolo 178-*ter* del medesimo decreto, i requisiti, nell'ottica di prevenire e ridurre gli impatti ambientali derivanti dalla progettazione, dalla produzione e dalla gestione dei prodotti plastici non da imballaggio al termine del loro utilizzo, rafforzando, lungo tutta la catena del valore, la prevenzione della produzione dei rifiuti, la riparazione, la selezione, la preparazione per il riutilizzo, il riciclaggio e il recupero.
2. Il presente regolamento promuove la sostenibilità della filiera dei prodotti di cui al comma 1 e assicura che la raccolta, la preparazione per il riutilizzo, il riciclo, il recupero e lo smaltimento dei medesimi diventati rifiuti avvengano secondo le finalità e i criteri indicati dagli articoli 177, 179 e 181 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Il presente regolamento promuove altresì la progettazione dei prodotti di cui al comma 1 e dei loro componenti affinché la stessa sia volta a ridurre la dispersione di plastica nell'ambiente, gli impatti ambientali e la generazione di rifiuti durante la produzione e il successivo utilizzo, nonché ad assicurare la prevenzione della produzione dei rifiuti e il riutilizzo dei prodotti usati e valutati idonei al riutilizzo.
3. Il presente regolamento stabilisce le modalità per promuovere lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione dei prodotti di cui al comma 1 adatti ad essere preparati per il riutilizzo, riparati ove possibile e riciclati, al fine di favorire la corretta attuazione del principio della gerarchia dei rifiuti. Tali modalità tengono conto dell'impatto dell'intero ciclo di vita dei prodotti plastici di cui al comma 1, della fattibilità tecnica, della praticabilità economica e del corretto funzionamento del mercato interno. Resta fermo, allo scopo di ridurre le sostanze chimiche pericolose anche nei medesimi,

quanto previsto dal regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006.

ART. 2 *(Definizioni)*

1. Agli effetti del presente regolamento, si applicano le definizioni di cui agli articoli 178-*quater*, comma 2 e 183, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, all'articolo 3, lettera i), del regolamento (UE) n. 2022/2065 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 ottobre 2022, all'articolo 45, comma 1, lettera g), del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 nonché le definizioni di cui alla direttiva 2008/98/CE, come modificata dalla direttiva (UE) 2018/851, e alla pertinente normativa unionale di settore.

2. Agli effetti del presente regolamento, si applicano altresì le seguenti definizioni:

a) «plastica»: il materiale costituito da un polimero quale definito all'articolo 3, punto 5), del regolamento (CE) n. 1907/2006, ivi inclusi elastomeri e gomme cui sono stati aggiunti additivi o altre sostanze, e che può funzionare come componente strutturale principale dei prodotti plastici non da imballaggio, a eccezione dei polimeri naturali che non sono stati modificati chimicamente;

b) «prodotti plastici non da imballaggio»: (anche definiti «prodotti in materiali plastici diversi da imballaggi») i beni, destinati all'uso domestico o professionale, costituiti in plastica o gomma, di cui all'allegato I del presente regolamento messi a disposizione agli utenti finali, fatte salve le esclusioni previste dal successivo articolo 3;

c) «prodotto composito»: l'unità di prodotto plastico non da imballaggio costituita da due o più materiali diversi che concorrono alla massa complessiva del prodotto principale, non separabili manualmente, e che costituiscono pertanto un'unità funzionale indivisibile;

d) «rifiuti plastici non da imballaggio post-consumo»: rifiuti urbani e speciali rientranti nelle categorie di cui all'allegato I al presente regolamento, fatte salve le esclusioni previste dal successivo articolo 3;

e) «prodotti plastici non da imballaggio usati»: i prodotti plastici non da imballaggio che sono ritenuti riutilizzabili dall'utente finale e che vengono consegnati direttamente dall'utente finale o suoi incaricati a centri per il riutilizzo, mercati dell'usato, soggetti dell'economia sociale, associazioni, scuole;

f) «distributore»: qualsiasi persona fisica o giuridica, diversa dal fabbricante o dall'importatore, che mette un prodotto a disposizione sul mercato, ivi compreso il caso in cui il distributore sia anche un produttore di prodotto plastico non da imballaggio;

g) «produttore di prodotti plastici non da imballaggio»: qualsiasi fabbricante, importatore o distributore o altra persona fisica o giuridica che, indipendentemente dalla tecnica di vendita utilizzata, anche mediante contratti a distanza, immette sul mercato italiano prodotti plastici non da imballaggio e che, alternativamente:

1) è stabilito in Italia e fabbrica prodotti plastici non da imballaggio, con il proprio nome o marchio, oppure li fa progettare o fabbricare e li immette per la prima volta con il proprio nome o marchio nel territorio nazionale;

2) è stabilito in Italia e rivende sul territorio nazionale, con il proprio nome o marchio, i prodotti plastici non da imballaggio, fabbricati dai produttori di cui al numero 1), sui quali non compaiono il nome, la marca o il marchio del fabbricante;

3) è stabilito in Italia e fornisce per la prima volta sul territorio nazionale, a titolo professionale, prodotti plastici non da imballaggio provenienti da un altro Stato membro dell'Unione europea o da un paese terzo;

4) è stabilito in un altro Stato membro dell'Unione europea o in un paese terzo e vende prodotti plastici non da imballaggio, mediante tecniche di comunicazione a distanza, direttamente agli utilizzatori finali nel territorio nazionale;

h) «filiera dei prodotti plastici non da imballaggio»: catena in cui opera qualsiasi organizzazione economica e produttiva che svolge la propria attività dall'inizio del ciclo di lavorazione al prodotto plastico non da imballaggio finito, nonché la raccolta, il trasporto, la selezione, la preparazione per il riutilizzo, il riutilizzo, il riciclaggio, il recupero e lo smaltimento a fine vita del prodotto stesso;

i) «operatori della filiera»: soggetti coinvolti nell'implementazione, nel monitoraggio e nella verifica del funzionamento del regime di responsabilità estesa del produttore di prodotti plastici non da imballaggio, quali:

1) produttori di prodotti plastici non da imballaggio;

2) fabbricanti di materia prima o semilavorati destinati a prodotti plastici non da imballaggio;

3) organizzazioni che attuano obblighi di responsabilità estesa per conto dei produttori;

4) operatori privati o pubblici di gestione dei rifiuti;

5) autorità locali;

6) operatori che operano nel settore del riutilizzo e della preparazione al riutilizzo;

7) imprese operanti nel settore della selezione dei rifiuti che selezionano le raccolte differenziate per massimizzare le quantità di riuso e riciclo;

8) soggetti dell'economia sociale;

l) «messa a disposizione sul mercato»: la fornitura di un prodotto plastico non da imballaggio per la distribuzione, il consumo o l'uso sul mercato nazionale nel corso di un'attività commerciale, a titolo oneroso o gratuito;

m) «immissione sul mercato»: la prima messa a disposizione di un prodotto plastico non da imballaggio sul mercato nazionale nell'ambito di un'attività professionale;

n) «riparazione»: insieme delle operazioni necessarie per rendere un prodotto plastico non da imballaggio usato non divenuto rifiuto idoneo a un nuovo utilizzo;

o) «progettazione per il riciclaggio»: la progettazione dei prodotti in plastica non da imballaggio, compreso dei singoli componenti, che garantisce la riciclabilità mediante processi consolidati di raccolta, selezione e riciclaggio;

p) «riciclabilità»: la compatibilità del prodotto in plastica non da imballaggio con una gestione del rifiuto orientata alla raccolta, trattamento, riciclaggio e produzione di nuovi manufatti;

q) «riciclaggio di alta qualità»: qualsiasi processo di riciclaggio che produce materiali riciclati che sono di qualità non inferiore ai materiali originali, sulla base di caratteristiche tecniche preservate, e che sono utilizzati in sostituzione delle materie prime vergini per produrre beni;

r) «utenti finali»: qualsiasi persona fisica o giuridica residente o stabilita nell'Unione europea, alla quale un prodotto sia stato messo a disposizione, sia in qualità di consumatore, al di fuori di qualsiasi attività commerciale, imprenditoriale, artigianale o professionale, sia in qualità di utente finale professionale nell'ambito delle proprie attività industriali o professionali nel territorio nazionale;

s) «sistema individuale»: l'organizzazione costituita da un singolo produttore, riconosciuta ai sensi dell'articolo 221-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, che provvede in proprio all'adempimento degli obblighi derivanti dal presente regolamento relativamente ai prodotti che immette sul mercato per la prima volta;

- t) «sistema collettivo»: l'organizzazione consortile o associativa, senza scopo di lucro, riconosciuta ai sensi dell'articolo 221-*bis* del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, cui più produttori aderiscono per adempiere congiuntamente agli obblighi derivanti dal presente regolamento;
- u) «contributo ambientale» o «eco-contributo»: l'importo dovuto dal produttore al sistema individuale o collettivo cui aderisce, ai sensi dell'articolo 237 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per finanziare i costi delle operazioni di raccolta differenziata, conferimento, trasporto, selezione, preparazione per il riutilizzo, riciclaggio, recupero e smaltimento dei rifiuti derivanti dai prodotti in polimeri plastici immessi sul mercato, modulato in funzione delle caratteristiche dei prodotti e delle loro prestazioni ambientali;
- v) «Centro di Coordinamento»: l'organismo di cui all'articolo 11, costituito per il coordinamento dei sistemi individuali e collettivi di responsabilità estesa del produttore riconosciuti ai sensi dell'articolo 221-*bis* del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per i prodotti in polimeri plastici oggetto del presente regolamento.

ART. 3

(Ambito di applicazione)

1. Il presente regolamento si applica ai produttori di prodotti plastici non da imballaggio di cui all'allegato I che effettuano nel territorio nazionale la immissione sul mercato dei medesimi, nonché agli altri operatori della filiera.
2. Il presente regolamento si applica ai rifiuti plastici non da imballaggio post-consumo.
3. Sono esclusi dal campo di applicazione del presente regolamento:
 - a) gli imballaggi di cui all'articolo 218 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come definiti alla luce del Regolamento (UE) n. 2025/40 del Parlamento europeo e del Consiglio, per i quali si applica il regime di cui alla parte quarta, titolo II, capo I, del medesimo decreto legislativo;
 - b) i beni in polietilene di cui all'articolo 234 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per i quali restano ferme le disposizioni ivi previste;
 - c) i prodotti rientranti in altri regimi di responsabilità estesa del produttore già disciplinati da specifiche norme di attuazione della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
 - d) i rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo, ivi compresi i rifiuti plastici non da imballaggio provenienti da attività sanitarie a rischio infettivo, ai quali continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 2003, n. 254, nonché i dispositivi di protezione individuale di cui all'articolo 74 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
 - e) gli pneumatici e gli pneumatici fuori uso (PFU), per i quali si applicano le disposizioni vigenti e il relativo regime di responsabilità estesa del produttore.

ART. 4

(Regime di responsabilità estesa del produttore)

1. I produttori di prodotti plastici non da imballaggio di cui all'allegato I, adempiono ai relativi obblighi di responsabilità estesa mediante i sistemi individuali o collettivi di gestione dei produttori, di cui all'articolo 237 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

2. Gli enti di governo d'ambito territoriale ottimale, ove costituiti e operanti, o i comuni, nell'ambito della gestione della raccolta differenziata urbana dei rifiuti, possono attribuire ai produttori di prodotti plastici non da imballaggio l'organizzazione e il finanziamento della raccolta medesima, per il tramite dei propri sistemi di gestione, in conformità agli accordi di programma stipulati ai sensi dell'articolo 12, comma 1. Nei casi in cui avvenga tale affidamento, i produttori di prodotti plastici non da imballaggio, per il tramite dei propri sistemi di gestione, si fanno carico della raccolta, della selezione, dell'avvio a preparazione per il riutilizzo, del riciclaggio, del recupero e dello smaltimento dei rifiuti plastici non da imballaggio post-consumo, in proporzione alla rispettiva quota di mercato, calcolata in base al peso dei prodotti plastici non da imballaggio immessi sul mercato nell'anno solare precedente a quello di riferimento. I sistemi di gestione dei produttori, al fine di facilitare la preparazione per il riutilizzo o il riciclaggio, possono altresì organizzare la raccolta dei rifiuti plastici non da imballaggio speciali.

3. Al fine di soddisfare gli obblighi derivanti dalla responsabilità estesa del produttore, i produttori di prodotti plastici non da imballaggio:

a) assicurano la disponibilità di idonei mezzi finanziari mediante il versamento del contributo di cui al comma 4, nonché di idonei mezzi organizzativi per la gestione dei rifiuti plastici non da imballaggio mediante la partecipazione a un sistema di gestione in forma collettiva o mediante la costituzione di un sistema individuale di cui all'articolo 10. Assicurano, altresì, la disponibilità di mezzi finanziari per far fronte a tutti i costi di gestione dei rifiuti plastici non da imballaggio presenti nei rifiuti residuali da raccolta differenziata accertati mediante campagne annuali di caratterizzazione merceologica nonché per far fronte a tutti i costi di gestione dei rifiuti plastici non da imballaggio dispersi in ambiente terrestre, acquatico e marino;

b) garantiscono il ritiro dei rifiuti plastici non da imballaggio post-consumo raccolti dai punti di raccolta organizzati dai propri sistemi di gestione, senza limitare la raccolta alle aree in cui la gestione dei rifiuti è più proficua, fornendo adeguata disponibilità dei ritiri dei rifiuti anche nelle zone più svantaggiate. Ai fini di cui alla presente lettera, i produttori di prodotti plastici non da imballaggio, per il tramite dei propri sistemi di gestione, sottoscrivono, ai sensi dell'articolo 12, appositi accordi di programma per garantire la raccolta differenziata dei rifiuti plastici non da imballaggio di origine domestica con gli enti di governo d'ambito territoriale ottimale, ove costituiti e operanti, ovvero con i comuni, nonché con le associazioni di categoria a livello nazionale delle imprese di raccolta, di selezione o degli altri operatori della filiera;

c) assicurano lo sviluppo e l'organizzazione di sistemi per la raccolta differenziata al fine di incrementare la qualità e la quantità dei rifiuti plastici non da imballaggio raccolti in modo differenziato;

d) assicurano, individualmente o attraverso i sistemi collettivi cui aderiscono, l'organizzazione di sistemi di raccolta differenziata dei rifiuti di plastica non da imballaggio professionali, sostenendone i relativi costi;

e) progettano prodotti plastici non da imballaggio e relativi componenti sostenibili, in modo da ridurre gli impatti dei medesimi sulla salute umana e sull'ambiente, in conformità a quanto previsto dal regolamento (UE) n. 2024/1781 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024. Ai fini di cui alla presente lettera, la progettazione è volta a ridurre i rifiuti derivanti dai processi produttivi, e i difetti di qualità, nonché massimizzare la durata massima di utilizzo dei prodotti in ambiente esterno entro la quale utilizzare il prodotto integro senza rischio di dispersione di frammenti nell'ambiente, evitando condizioni che inducono oppure obbligano gli utenti finali a disfarsi rapidamente dei prodotti plastici non da imballaggio, e a garantire il verificarsi dei presupposti per la

preparazione per il riutilizzo, il riciclaggio, il recupero e lo smaltimento ambientalmente compatibile dei prodotti che sono divenuti rifiuti, secondo i criteri di priorità di cui all'articolo 179 del decreto legislativo n. 152 del 2006;

f) pongono in essere azioni volte alla produzione e alla commercializzazione di prodotti plastici non da imballaggio e delle relative componenti che non provochino dispersione di componenti e di frammenti in ambiente esterno durante l'utilizzo o la conservazione, siano adatti al riutilizzo, alla riparazione e al riciclaggio, contenenti materiali riciclati, tecnicamente durevoli e facilmente riparabili;

g) pongono in essere azioni volte a ridurre al minimo l'impronta ambientale dei prodotti plastici non da imballaggio, anche attraverso investimenti finalizzati a sostenere e promuovere lo sviluppo tecnologico dei processi produttivi, nonché investimenti nelle infrastrutture funzionali all'implementazione del sistema di gestione dei rifiuti plastici non da imballaggio su base nazionale;

h) assicurano il raggiungimento degli obiettivi di gestione dei rifiuti plastici non da imballaggio di cui all'articolo 5;

i) garantiscono la partecipazione, su base volontaria, dei fabbricanti di materia prima o di semilavorati destinati a prodotti plastici non da imballaggio e di altri operatori appartenenti alla filiera dei prodotti plastici non da imballaggio ai sistemi di gestione dei produttori e assicurano che l'azione dei sistemi medesimi sia improntata ai principi di efficienza, efficacia ed economicità, di trasparenza e di legalità, di tutela della concorrenza, di non discriminazione e di prossimità;

l) forniscono agli utenti finali e ai detentori di rifiuti plastici non da imballaggio le informazioni di cui all'articolo 13;

m) adottano un sistema di comunicazione e monitoraggio delle informazioni relative ai prodotti plastici non da imballaggio oggetto di immissione sul mercato e dei dati sulla raccolta e sul trattamento dei rifiuti derivanti dai prodotti medesimi, specificando i flussi dei materiali di rifiuto, nonché di altri dati pertinenti, inclusi quelli relativi ai flussi di rifiuti plastici non da imballaggio esportati all'estero, da trasmettere al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica ai sensi della lettera *l)*, nonché ai soggetti pubblici che ne facciano eventualmente richiesta;

n) trasmettono annualmente al registro nazionale dei produttori di cui all'articolo 178-ter, comma 8, del decreto legislativo n. 152 del 2006 le informazioni di cui al comma 9 del medesimo articolo e di cui alla lettera *m)* del presente comma, secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica 15 aprile 2024, recante «Definizione delle modalità di vigilanza e controllo sugli obblighi EPR»;

o) adottano un sistema di gestione certificato e attuano i meccanismi di auto-sorveglianza ai sensi dell'articolo 178-ter, comma 2, lettera *c)*, del decreto legislativo n. 152 del 2006, supportati da regolari verifiche indipendenti, i cui esiti sono trasmessi al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica;

p) assicurano, sui propri siti *internet* e attraverso il registro nazionale dei produttori di cui all'articolo 178-ter, comma 8, del decreto legislativo n. 152 del 2006, la pubblicità delle informazioni relative al conseguimento degli obiettivi di gestione dei rifiuti stabiliti dall'articolo 5 del presente regolamento e, nel caso di adempimento collettivo degli obblighi in materia di responsabilità estesa del produttore, anche delle informazioni sui membri dei sistemi di gestione collettiva di cui all'articolo 10 e sulle relative quote di proprietà, sui contributi finanziari versati dai produttori di prodotti per unità venduta o per tonnellata di prodotto immessa sul mercato, nonché sulla procedura di selezione dei gestori di rifiuti;

q) assicurano la trasmissione, ai centri per il riutilizzo e agli impianti di trattamento e di riciclaggio, delle informazioni in materia di trattamento e di preparazione per il riutilizzo sui rifiuti derivanti dai propri prodotti plastici non da imballaggio;

r) svolgono attività finalizzate a promuovere lo sviluppo infrastrutturale per il raggiungimento degli obiettivi di cui all'articolo 5, anche attraverso l'accesso a fondi pubblici;

s) in subordine garantiscono il recupero energetico e lo smaltimento dei rifiuti plastici non da imballaggio prodotti e raccolti – con qualsiasi modalità – sul territorio nazionale dai sistemi di gestione dei produttori, non preparati per il riutilizzo o riciclati.

4. I produttori che immettono sul mercato prodotti plastici non da imballaggio sono tenuti a versare il contributo ambientale di cui all'articolo 178-ter, comma 3, del decreto legislativo n. 152 del 2006 per la copertura dei costi della raccolta, della selezione, della cernita, della preparazione al riutilizzo, del riciclaggio, del recupero energetico e dello smaltimento, al netto degli introiti ricavati dal riutilizzo, dalla vendita dei rifiuti plastici non da imballaggio e delle materie prime secondarie e di altri materiali “*end of waste*” ottenuti dalle operazioni di recupero, nonché da eventuali cauzioni di deposito non reclamate. Il contributo di cui al primo periodo è volto a coprire i costi di cui all'articolo 178-ter, comma 3, del decreto legislativo n. 152 del 2006.

5. Ai sensi dell'articolo 178-ter, comma 3, lettera a), numero 3), del decreto legislativo n. 152 del 2006, il contributo di cui al comma 4 del presente articolo è destinato alla copertura dei costi derivanti dall'attuazione di misure di prevenzione, dagli obblighi di comunicazione e di educazione ambientale, di rendicontazione, dalle misure di riutilizzo e riparazione e da ogni ulteriore attività in capo ai produttori di prodotti plastici non da imballaggio ai sensi del presente regolamento, ivi incluse quelle derivanti dall'assolvimento agli obblighi di cui al comma 3 del presente articolo.

6. Il contributo di cui al comma 4 del presente articolo è altresì impiegato, ai sensi dell'articolo 237, comma 5, del decreto legislativo n. 152 del 2006, per accrescere l'efficienza della filiera, attraverso:

a) la valorizzazione della raccolta, della selezione, del recupero di materia, della preparazione per il riutilizzo, del riciclaggio, del riutilizzo dei prodotti plastici non da imballaggio usati, mediante attività di ricerca scientifica e sviluppo applicata all'ecodesign dei prodotti plastici non da imballaggio, nonché allo studio di nuove tecnologie e sistemi innovativi, anche ai fini della riduzione degli impatti ambientali derivanti dai processi produttivi e dalle sostanze chimiche in essi impiegate;

b) la ricerca e lo sviluppo di soluzioni volte a migliorare le attività di separazione e riciclo dei componenti dei prodotti plastici non da imballaggio giunti a fine vita, e dei polimeri più difficilmente recuperabili.

7. I sistemi di gestione dei produttori comunicano i risultati delle attività di ricerca e di sviluppo di cui al comma 6, lettera b), al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e al Ministero delle imprese e del *made in Italy*. I sistemi di gestione dei produttori rendono noti i risultati di cui al primo periodo nel rispetto delle esigenze di segretezza dei dati commercialmente sensibili.

8. I costi oggetto di copertura da parte del contributo di cui al comma 4 del presente articolo sono definiti ai sensi dell'articolo 178-ter, comma 3, lettera c), del decreto legislativo n. 152 del 2006. Il contributo di cui al comma 4 copre i costi per la gestione del fine vita dei prodotti plastici non da imballaggio immessi sul mercato nazionale nell'anno solare precedente.

9. L'ammontare del contributo di cui al comma 4 del presente articolo è determinato dai sistemi di gestione dei produttori ai sensi dell'articolo 237, comma 4, del decreto legislativo n. 152 del 2006, ed è comunicato dai sistemi stessi ai sensi della lettera c) del comma 6 del medesimo articolo 237. Per i prodotti di cui al presente regolamento, la eco-modulazione di cui all'articolo 237, comma 4,

secondo periodo, del decreto legislativo n. 152 del 2006 tiene altresì conto delle prestazioni ambientali dei prodotti plastici non da imballaggio determinate da:

- i. composizione materiale del prodotto;
- ii. complessità della composizione del prodotto;
- iii. uso di polimeri riciclati nella fabbricazione del prodotto, conformandosi ai parametri di carattere generale contenuti nell'allegato I al regolamento (UE) n. 2024/1781, in quanto applicabili ai prodotti medesimi;
- iv. livello di intercettazione raggiunto con i comuni sistemi di raccolta differenziata;
- v. riutilizzabilità e riciclabilità del prodotto;
- vi. grado di frammentabilità in ambiente esterno e conseguente dispersione di frammenti nell'ambiente;
- vii. disassemblabilità dei diversi componenti del prodotto;
- viii. presenza di sostanze pericolose.

Il contributo di cui al comma 4 è neutro dal punto di vista economico e finanziario rispetto ai soggetti che precedono il produttore nella catena del valore della filiera.

10. I produttori di prodotti plastici non da imballaggio che, al momento dell'immissione sul mercato nazionale di un prodotto plastico non da imballaggio, applicano il contributo di cui al comma 4 sul prezzo di vendita, sono tenuti a indicarlo in modo chiaro e distinto nelle proprie fatture ai distributori. L'ammontare del contributo di cui al comma 4 è reso noto agli utenti finali attraverso modalità che assicurino la massima trasparenza, definite dal Centro di Coordinamento d'intesa con le associazioni nazionali maggiormente rappresentative dei distributori e dei consumatori e tenuto conto delle disposizioni in materia di passaporto digitale di cui al regolamento (UE) n. 2024/1781.

11. Qualora il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica ritenga non congruo il contributo di cui al comma 4, si applica l'articolo 237, comma 7, del decreto legislativo n. 152 del 2006.

12. I prodotti plastici non da imballaggio di ogni tipologia e genere fabbricati in Italia ed esportati sono esentati dall'applicazione del contributo di cui al comma 4.

13. Il contributo di cui al comma 4 è acquisito dal Centro di Coordinamento entrando a far parte dei suoi mezzi propri, limitatamente per ciascun esercizio a una quota fissa e ad una quota variabile. La quota variabile deve assicurare la copertura dei corrispettivi economici di cui all'art. 12, comma 1, lett. c). La rimanente parte del contributo di cui al comma 4 è versata dal Centro di Coordinamento ai sistemi di gestione dei produttori con modalità e tempi che consentano il loro migliore funzionamento e il tempestivo adempimento da parte degli stessi degli obblighi di responsabilità estesa.

14. I produttori di prodotti plastici non da imballaggio, anche tramite i propri sistemi di gestione, favoriscono l'immissione sul mercato delle materie prime secondarie conseguenti alle fasi di trattamento dei rifiuti plastici non da imballaggio o dei rifiuti plastici non da imballaggio che abbiano cessato la relativa qualifica di rifiuto ai sensi dell'articolo 184-ter del decreto legislativo n. 152 del 2006, secondo modalità tali da garantire i principi di trasparenza, tutela del mercato e libera concorrenza, non discriminazione e tutela delle microimprese, anche al fine di migliorare la catena del valore nel settore. Ai fini di cui al primo periodo, il Centro di Coordinamento favorisce la definizione di accordi tra le filiere produttive nazionali, anche per il tramite delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative dei settori coinvolti, in relazione ai meccanismi di allocazione delle materie prime secondarie e dei rifiuti plastici non da imballaggio che abbiano cessato la relativa qualifica di rifiuto nella disponibilità dei sistemi di gestione dei produttori al fine di soddisfare le esigenze di approvvigionamento delle micro, delle piccole e delle medie imprese a

valori economici di mercato e secondo modalità non discriminatorie, nonché per incentivare l'utilizzo del materiale riciclato nella fabbricazione delle materie prime e dei semilavorati destinati a prodotti plastici non da imballaggio e dei prodotti plastici non da imballaggio finiti, nel rispetto della normativa eurounitaria.

ART. 5

(Obiettivi del regime di responsabilità estesa in materia di riutilizzo, preparazione per il riutilizzo, riciclaggio e recupero)

1. Allo scopo di conseguire le finalità del presente regolamento e procedere verso un'economia circolare con un alto livello di efficienza delle risorse, i sistemi di gestione dei produttori adottano, su indicazione del Centro di Coordinamento, ai sensi dell'articolo 181, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le misure necessarie per garantire la prevenzione della produzione dei rifiuti, la dispersione incontrollata nell'ambiente dei manufatti o di parti di manufatti in plastica, il riutilizzo anche attraverso la riparazione dei prodotti in plastica non da imballaggio non ancora divenuti rifiuti, la preparazione per il riutilizzo, la riparazione, il riciclaggio e il recupero dei rifiuti di rispettiva competenza, nel rispetto della gerarchia di cui all'articolo 179, comma 1, del decreto legislativo n. 152 del 2006.

2. Fino alla data di adozione del primo decreto ai sensi del comma 4, il regime di responsabilità estesa del produttore istituito dal presente regolamento è adottato per conseguire i seguenti obiettivi di raccolta differenziata dei rifiuti in plastica non da imballaggio post-consumo, calcolati rispetto alla produzione effettiva di rifiuti in plastica non da imballaggio, pari ad:

- a) almeno il 70% in peso, entro il 31 dicembre 2030;
- b) almeno il 75% in peso, entro il 31 dicembre 2035.

Sono fissati altresì i seguenti obiettivi di riciclaggio dei rifiuti in plastica non da imballaggio post-consumo, pari a:

- a) almeno il 55% in peso, entro il 31 dicembre 2030;
- b) almeno il 60% in peso, entro il 31 dicembre 2035.

3. Gli obiettivi di cui al presente articolo si applicano all'insieme dei flussi derivanti da prodotti destinati all'uso domestico e all'uso professionale, considerati congiuntamente, fatto salvo quanto eventualmente previsto con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica ai soli fini del monitoraggio statistico e della rendicontazione.

4. Con decreto del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (nel seguito: "ISPRA"), sono rivalutati gli obiettivi di raccolta differenziata e di riciclaggio dei rifiuti in plastica non da imballaggio post-consumo, sulla base dei dati forniti dal Centro di Coordinamento. Ai fini di cui al primo periodo, il Centro di coordinamento monitora e rendiconta al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e ad ISPRA il grado di attuazione degli obiettivi di cui al medesimo periodo e garantisce la fornitura dei dati annuali sul contenuto medio di rifiuti in plastica non da imballaggio post-consumo nel rifiuto urbano indifferenziato, determinato attraverso analisi merceologiche sul territorio nazionale a carico dei sistemi di gestione dei produttori oppure, per l'annualità 2030, anche attraverso stime effettuate con il supporto di ISPRA. Gli obiettivi di raccolta differenziata dei rifiuti plastici non da imballaggio post-consumo sono aggiornati ogni tre anni con le medesime modalità di cui al primo periodo.

5. Ai fini di cui al comma 4 del presente articolo, il tasso di riciclaggio è determinato secondo la modalità di calcolo definita con decisione di esecuzione (UE) 2019/1004 della Commissione, del 7 giugno 2019.

6. Per il raggiungimento degli obiettivi di cui ai commi 2 e 4, i produttori dei prodotti plastici non da imballaggio definiscono, con i propri sistemi di gestione e con gli operatori della filiera, anche mediante la stipula di accordi di programma ai sensi dell'articolo 12, le modalità operative necessarie a promuovere le operazioni di riparazione e riutilizzo dei prodotti, di preparazione per il riutilizzo, le operazioni di riciclaggio e il recupero energetico o di polimeri, materiali ed altri componenti plastici.

ART. 6

(Misure di eco-progettazione dei prodotti plastici non da imballaggio volte alla prevenzione)

1. I produttori di prodotti plastici non da imballaggio, in coerenza con la normativa unionale di settore richiamata in premessa, favoriscono la progettazione e la produzione ecosostenibile di prodotti plastici non da imballaggio e si impegnano a realizzare le seguenti misure:

a) miglioramento della sostenibilità ambientale del prodotto e dei processi produttivi che si svolgono lungo l'intera catena del valore del prodotto stesso, tramite la progettazione finalizzata a impedire la dispersione nell'ambiente di componenti e frammenti plastici nonché a massimizzare il riuso e il riciclaggio, l'uso di polimeri che incentivino la riciclabilità dei prodotti e la riduzione di additivi, coloranti o residui di produzione che ostacolano il riciclaggio;

b) miglioramento della trasparenza e della tracciabilità della filiera dei prodotti plastici non da imballaggio tramite una rendicontazione accurata sugli impatti relativi alla sostenibilità e alla circolarità;

c) messa a disposizione di informazioni chiare agli utenti finali sulla sostenibilità e circolarità dei prodotti tramite un sistema di passaporto digitale ai sensi dell'articolo 9 del regolamento (UE) n. 2024/1781 con esplicitazione delle modalità di gestione dei manufatti a fine vita per impedire la dispersione di plastica nell'ambiente e l'impatto ambientale;

d) impiego di monomeri e polimeri riciclabili, rigenerati o riciclati, mediante l'adozione di lavorazioni e soluzioni innovative che mitigano gli impatti ambientali del ciclo di vita del prodotto e riducono l'uso di sostanze chimiche pericolose nel ciclo produttivo;

e) riduzione dei difetti di qualità che inducono il consumatore a disfarsi rapidamente dei prodotti plastici non da imballaggio, favorendo altresì lo sviluppo di un mercato di prodotti plastici non da imballaggio sostenibili, modulabili e circolari, e l'incremento di modelli commerciali circolari quali quelli improntati al riutilizzo e alla riparazione;

f) progressiva riduzione, fino all'eliminazione, ove tecnicamente possibile, di componenti, additivi, coloranti e sostanze pericolose o che ostacolano il riciclaggio di materiali o il riciclaggio di alta qualità dei prodotti plastici non da imballaggio, anche in riferimento al contrasto all'inquinamento da microplastiche derivanti dai prodotti plastici non da imballaggio, nel rispetto della normativa nazionale e unionale in materia;

g) progressiva riduzione della produzione di prodotti compositi, volta a stimolare la realizzazione dei prodotti in plastica monomateriale che consentano di ridurre quantitativamente i rifiuti della produzione industriale, favorendo al contempo pratiche di circolarità quali riparazione, prima che i prodotti diventino rifiuti, e riciclo, una volta che i prodotti abbiano raggiunto il loro fine vita;

h) prolungamento della vita utile dei prodotti plastici non da imballaggio anche attraverso la modularità, il disassemblaggio e il riassettaggio degli stessi e l'impiego di polimeri e materiali provenienti dal riciclo dei rifiuti plastici post-consumo nei nuovi prodotti, tramite la produzione di polimeri, componenti o altri prodotti adatti all'uso multiplo, tecnicamente durevoli, facilmente riparabili e riciclabili;

i) ricerca, sviluppo e applicazione di tecnologie avanzate per la cernita dei polimeri provenienti dal trattamento dei rifiuti e per il riciclaggio.

2. Le misure di cui al comma 1 tengono conto dell'intero ciclo di vita dei prodotti e delle migliori tecniche disponibili, e sono volte a favorire la corretta applicazione dei requisiti di progettazione ecocompatibile, anche con riferimento alle Regole di Categoria di Prodotto (RCP) afferenti al settore dei prodotti plastici non da imballaggio elaborate e pubblicate nell'ambito dello schema nazionale "Made Green in Italy" ai sensi del D.M. 56/2018. Tali misure sono, inoltre, atte ad evitare che le caratteristiche specifiche della progettazione o i processi di fabbricazione possano ostacolare o limitare il riutilizzo, la riparazione, la preparazione per il riutilizzo, il riciclo e il recupero.

3. I sistemi di gestione dei produttori inseriscono, nei propri piani annuali di cui all'articolo 237, comma 6, del decreto legislativo n. 152 del 2006, le azioni di prevenzione messe in atto ai sensi del presente articolo e provvedono alla trasmissione dei piani medesimi, nonché dei programmi pluriennali di prevenzione secondo le modalità e le tempistiche previste dall'articolo 237, comma 6, del decreto legislativo n. 152 del 2006. Ai fini di quanto previsto dall'art. 11, comma 1, i piani annuali e i programmi pluriennali sono trasmessi al Centro di Coordinamento che provvede alla elaborazione di una relazione e valutazione complessiva annuale, trasmessa Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica entro il 30 giugno.

4. È vietata l'immissione sul mercato di prodotti facilmente deteriorabili in ambiente esterno che comportano frammentazione e conseguente dispersione di frammenti e componenti nell'ambiente, ai sensi delle principali norme tecniche internazionali (ISO), europee (EN) e nazionali (UNI/UNIPLAST), che definiscono le metodologie di prova per simulare l'esposizione agli agenti atmosferici, chimici o biologici.

ART. 7

(Misure per il riutilizzo e la riparazione di prodotti plastici non da imballaggio usati)

1. Al fine di prevenire la produzione dei rifiuti plastici non da imballaggio post-consumo, accrescere l'efficienza della filiera e incentivare la pratica del riuso dei prodotti plastici non da imballaggio usati e valutati idonei al riutilizzo che non hanno assunto la qualifica di rifiuti, in coerenza con la Direttiva 2024/1799, i produttori di prodotti plastici non da imballaggio, anche attraverso i propri sistemi di gestione d'intesa, ove necessario, con le pubbliche amministrazioni e gli operatori interessati, stabiliscono, ove possibile, misure finalizzate a:

a) promuovere e incoraggiare il riutilizzo, al fine di favorire il prolungamento del ciclo di vita dei prodotti plastici non da imballaggio usati valutati idonei al riutilizzo;

b) favorire, ove possibile, le attività di riparazione di prodotti plastici non da imballaggio usati, corredando il prodotto di informazioni tecniche in merito ai polimeri utilizzati e alle modalità di riparazione;

- c) assicurare, in coerenza con il regolamento (UE) n. 2024/1781 e con la Direttiva 2024/1799, che gli utenti finali ricevano, al momento dell'acquisto di un prodotto plastico non da imballaggio, informazioni pertinenti sulla riparazione, ove possibile;
- d) favorire le attività di riuso tramite scambi e vendite nel mercato dell'usato, anche in modalità digitale, nonché l'implementazione di filiere nazionali e locali dell'usato e del riciclo;
- e) organizzare campagne di comunicazione ambientale e attività di sensibilizzazione rivolte ai cittadini, dirette a favorire la prevenzione della produzione dei rifiuti e la conoscenza di pratiche volte alla corretta manutenzione, alla riparazione e al riuso;
- f) promuovere e sostenere la creazione e lo sviluppo di filiere di parti di ricambio, di moduli e di strumenti e servizi per la riparazione di prodotti in plastica non da imballaggio modulari e riparabili.

ART. 8

(Misure per il riciclaggio e il recupero di rifiuti plastici non da imballaggio)

1. Al fine di promuovere la valorizzazione delle risorse e limitare gli impatti ambientali derivanti dalla produzione e dalla gestione dei rifiuti plastici non da imballaggio, i produttori di prodotti plastici non da imballaggio, anche attraverso i propri sistemi di gestione d'intesa, ove necessario, con le pubbliche amministrazioni e gli operatori interessati, attuano misure finalizzate a:
- a) promuovere la valorizzazione, attraverso il riciclaggio o il recupero di materia o energia, dei prodotti plastici non da imballaggio, o di parti di essi, non riutilizzabili;
 - b) incentivare il riciclaggio di alta qualità, la simbiosi industriale e altre forme di recupero, quindi, la riduzione dello smaltimento finale di tali rifiuti;
 - c) favorire il riciclaggio di rifiuti plastici non da imballaggio corredando il prodotto di informazioni in merito alle corrette modalità di raccolta differenziata;
 - d) migliorare la qualità del prodotto ottenuto dal riciclo di rifiuti plastici non da imballaggio, mediante l'adozione di lavorazioni e soluzioni innovative che minimizzino la produzione di residui non riciclabili e che impediscano la frammentazione e la dispersione di componenti e frammenti nell'ambiente;
 - e) organizzare sistemi di raccolta differenziata dei rifiuti plastici non da imballaggio che garantiscano il raggiungimento degli obiettivi stabiliti all'art. 5 nonché l'intercettazione di tali rifiuti con livello di qualità compatibile con gli impianti di trattamento;
 - f) utilizzare i polimeri riciclati per la realizzazione di nuovi prodotti;
 - g) incentivare economicamente l'approvvigionamento di polimeri riciclati al fine di favorire l'utilizzo di tali polimeri rispetto a quelli vergini nella produzione di beni e prodotti.

ART. 9

(Registro nazionale dei produttori)

1. I produttori di prodotti plastici non da imballaggio di cui al presente regolamento e i loro sistemi di gestione sono tenuti a iscriversi al registro nazionale dei produttori di cui all'articolo 178-ter, comma 8, del decreto legislativo n. 152 del 2006 con le modalità disciplinate ai sensi del decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica 15 aprile 2024. Il numero di registrazione è obbligatoriamente indicato sui documenti commerciali relativi alla immissione sul mercato dei

prodotti plastici non da imballaggio e verificato dai distributori lungo la catena di approvvigionamento. I produttori di prodotti plastici non da imballaggio che mettono a disposizione i prodotti medesimi sul territorio nazionale tramite piattaforme di commercio elettronico al fine di adempiere ai propri obblighi nei confronti del registro nazionale dei produttori relativi al regime di responsabilità estesa oggetto del presente regolamento si avvalgono delle modalità semplificate previste dall'articolo 178-*quater* del decreto legislativo n. 152 del 2006.

2. Il produttore avente sede legale in un altro Stato membro dell'Unione europea o in un Paese terzo, ai fini degli adempimenti relativi al registro di cui al presente articolo, designa, con mandato scritto, un rappresentante autorizzato, inteso come persona giuridica o fisica stabilita sul territorio italiano, responsabile per l'adempimento degli obblighi ricadenti sul produttore, ai sensi del presente regolamento. Il rappresentante autorizzato deve essere provvisto dei mezzi finanziari, organizzativi e strumentali adeguati all'adempimento degli obblighi ricadenti sul produttore.

3. Le funzioni di vigilanza e controllo sul rispetto degli obblighi derivanti dalla responsabilità estesa del produttore di cui al presente regolamento sono esercitate dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, in qualità di autorità competente, ai sensi dell'articolo 178-*ter*, comma 6, del decreto legislativo n. 152 del 2006, anche attraverso l'Organismo di vigilanza e controllo di cui all'articolo 206-*bis*, comma 4-*bis*, del decreto legislativo n. 152 del 2006.

ART. 10

(Sistemi di gestione dei produttori)

1. I produttori di prodotti plastici non da imballaggio adempiono ai relativi obblighi mediante la costituzione di un sistema di gestione, in forma individuale o collettiva, ovvero aderendo a un sistema di gestione collettivo già costituito. I sistemi di cui al presente articolo operano sulla base dell'articolo 237 del decreto legislativo n. 152 del 2006.

2. Ai sensi dell'articolo 237, comma 2, del decreto legislativo n. 152 del 2006, i sistemi di gestione dei produttori sono aperti alla partecipazione volontaria degli operatori della filiera, diversi dai produttori di prodotti plastici non da imballaggio, previo accordo con i produttori, assicurando il rispetto dei principi «chi inquina paga», di trasparenza e di non discriminazione, nonché di tutela della concorrenza. Gli operatori della filiera diversi dai produttori di prodotti plastici non da imballaggio partecipano a uno solo dei sistemi di gestione dei produttori che aderiscono al Centro di Coordinamento.

3. I sistemi di gestione collettivi sono istituiti sotto forma di consorzio ai sensi degli articoli 2602 e seguenti del Codice civile e adottano il proprio statuto nel rispetto dei criteri generali di cui all'allegato II al presente regolamento. I consorzi hanno autonomia personalità giuridica di diritto privato, non hanno fine di lucro e operano sotto la vigilanza del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, per il perseguimento degli obiettivi di cui al presente regolamento. L'adesione a un consorzio è libera. La fuoriuscita da un consorzio per l'adesione a un altro non può essere ostacolata, nel rispetto del principio di tutela della concorrenza. I consorzi operano secondo principi di efficacia, efficienza ed economicità sull'intero territorio nazionale, senza generare distorsioni della concorrenza e garantiscono la continuità dei servizi di gestione dei rifiuti di plastica non da imballaggio.

4. I soggetti che partecipano a un sistema di gestione collettivo sono tenuti al pagamento di una quota ai fini della sottoscrizione del fondo consortile e di un contributo per il funzionamento del consorzio

stesso, al netto dei costi associati alla gestione dei rifiuti di plastica non da imballaggio inerenti alla responsabilità estesa del produttore, i quali sono coperti mediante il versamento del contributo di cui all'articolo 4, comma 4, esclusivamente da parte dei produttori di prodotti plastici non da imballaggio. I soggetti di cui al primo periodo possono ulteriormente contribuire al funzionamento del consorzio attraverso versamenti di natura volontaria, nei limiti previsti dallo statuto.

5. I produttori di prodotti plastici non da imballaggio che intendono adempiere ai propri obblighi in forma individuale organizzano un sistema autosufficiente operante in modo uniforme sull'intero territorio nazionale per la gestione dei rifiuti di plastica non da imballaggio secondo principi di efficacia, efficienza ed economicità. I sistemi individuali di cui al primo periodo sono sottoposti alla vigilanza del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, ai fini del perseguimento degli obiettivi di cui al presente regolamento.

6. I produttori di prodotti plastici non da imballaggio che intendano adempiere ai propri obblighi mediante un sistema collettivo o individuale presentano al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica apposita istanza di riconoscimento. Per il procedimento di riconoscimento si applicano le disposizioni di cui all'articolo 221-bis, commi 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 del decreto legislativo n. 152 del 2006. I sistemi di gestione dei produttori aderiscono al Centro di Coordinamento entro trenta giorni dal loro riconoscimento.

7. I sistemi di gestione dei produttori, nonché gli operatori che effettuano attività di raccolta e trasporto dai punti di raccolta agli impianti di selezione, preparazione per il riutilizzo, riutilizzo, riciclaggio e recupero, adottano, entro diciotto mesi dal riconoscimento ai sensi del comma 6, un modello di gestione della qualità secondo la norma UNI EN ISO 9001 e ambientale secondo la norma UNI EN ISO 14001, certificato da un organismo accreditato ai sensi della normativa vigente, ovvero provvedono alla registrazione ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009 (EMAS).

8. I sistemi di gestione dei produttori adempiono agli obblighi di comunicazione di cui all'articolo 237, comma 6, del decreto legislativo n. 152 del 2006 tramite il registro di cui all'articolo 9 del presente regolamento, secondo le modalità previste dal decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica 15 aprile 2024. Ogni anno ciascun sistema di gestione trasmette al Centro di Coordinamento e al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica una certificazione, di un ente terzo indipendente, attestante la propria regolarità fiscale e contributiva.

9. I sistemi di gestione dei produttori sono tenuti a garantire l'equilibrio della propria gestione finanziaria. Ai sensi dell'articolo 237, comma 6, del decreto legislativo n. 152 del 2006, è fatto divieto di distribuire utili e avanzi di gestione ai consorziati, gli eventuali avanzi di gestione non concorrono alla formazione del reddito e quelli provenienti dal contributo di cui all'articolo 4, comma 4, costituiscono anticipazione per gli esercizi successivi e determinano la riduzione dell'importo del contributo stesso, al netto delle somme destinate a riserva legale o a fondi patrimoniali o ad altri fondi normativamente previsti. In ogni caso, gli avanzi di gestione non possono essere utilizzati per ridurre l'importo del contributo di cui all'articolo 4, comma 4, per i produttori che non abbiano concorso a determinarli.

10. I consorzi già esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento, già riconosciuti e costituiti da produttori di prodotti plastici non da imballaggio, si conformano alle previsioni del presente articolo, su base volontaria, presentando apposita istanza di riconoscimento ai sensi del comma 6 entro centottanta giorni dalla medesima data. La mancata presentazione dell'istanza entro il termine di cui al primo periodo impedisce la prosecuzione dell'attività del sistema di gestione.

ART. 11

(Centro di coordinamento)

1. Per il raggiungimento degli obiettivi di cui all'articolo 5 e per garantire il necessario coordinamento dei sistemi di gestione dei produttori, nonché la rendicontazione dell'attività di raccolta differenziata, è istituito il Centro di Coordinamento, avente personalità giuridica di diritto privato, senza fine di lucro, disciplinato, per quanto non previsto dal presente regolamento, dalle norme contenute agli articoli 2602 e seguenti del Codice civile. Il Centro di Coordinamento è sottoposto alla vigilanza e al controllo del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.

2. Il Centro di Coordinamento è costituito dai produttori di prodotti plastici non da imballaggio, per il tramite dei sistemi di gestione dei produttori e delle associazioni imprenditoriali di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. Il Centro di Coordinamento adotta il proprio statuto entro i successivi centottanta giorni in conformità ai principi contenuti nel decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Lo statuto assicura altresì la presenza, nell'assemblea dei consorziati, di ogni altro attore della filiera, per il tramite delle associazioni imprenditoriali di categoria. Lo statuto medesimo reca criteri per l'individuazione del soggetto più rappresentativo ai fini di cui al quinto periodo. Lo statuto e le successive modifiche sono approvati con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro delle imprese e del *made in Italy*, entro centottanta giorni dalla presentazione di apposita istanza da parte del Centro di Coordinamento, sulla base dei principi di cui all'Allegato III.

3. Il Centro di Coordinamento:

- a) coordina le attività dei sistemi di gestione dei produttori su tutto il territorio nazionale, in particolare per quanto riguarda il rapporto con i Comuni e i gestori dei servizi di raccolta dei rifiuti urbani, la definizione di standard tecnici di raccolta e conferimento dei rifiuti plastici e il riparto dei costi tra i sistemi;
- b) stipula, ai sensi dell'articolo 206 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, un Accordo di programma con l'Associazione nazionale dei Comuni italiani (ANCI) e, ove opportuno, con le Regioni e le Autorità d'ambito, per disciplinare le modalità operative di raccolta, conferimento e presa in carico dei rifiuti derivanti dai prodotti in polimeri plastici presso i centri di raccolta comunali e le altre infrastrutture di servizio, nonché i corrispettivi economici riconosciuti ai gestori dei servizi di raccolta;
- c) raccoglie e aggrega i dati forniti dai sistemi individuali e collettivi in merito ai flussi di rifiuti gestiti, al fine di consentire il monitoraggio del conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 5 e l'adempimento degli obblighi di comunicazione verso le amministrazioni competenti;
- d) destina, eventualmente, una quota del contributo di cui all'art. 4, comma 4, ai sistemi di gestione dei produttori che realizzano percentuali di raccolta, riciclaggio o riutilizzo superiori a quelli indicati all'art. 5; ai sistemi di gestione dei produttori che non raggiungono gli obiettivi di cui all'art. 5 è in ogni caso ridotta la quota del contributo ad essi riconosciuto ai sensi dell'art. 4 comma 13;
- e) dispone controlli sotto forma di verifiche e (o) ispezioni presso i produttori di prodotto e in contraddittorio con gli stessi, per accertare l'esatto e tempestivo adempimento degli obblighi di versamento del contributo di cui all'art. 4;

- f) elabora linee guida e standard tecnici per la gestione dei rifiuti derivanti dai prodotti in polimeri plastici, in coerenza con le migliori tecniche disponibili e con i criteri dell'Unione europea in materia di economia circolare;
- g) promuove il coordinamento con la gestione di altri rifiuti;
- h) definisce i criteri oggettivi di quantificazione delle quote di mercato ai fini della definizione degli obblighi di ritiro, promuovendo studi da parte di istituti scientifici e di ricerca;
- i) assicura che i sistemi di gestione dei produttori soddisfino tempestivamente le richieste di ritiro da parte dei punti di raccolta;
- l) acquisisce annualmente dai gestori dei punti di raccolta, dai raccoglitori, dagli impianti di trattamento e dai distributori e loro incaricati i dati relativi alla raccolta e al trattamento dei rifiuti plastici non da imballaggio, nonché quelli relativi alle attività di prevenzione effettuate dai sistemi di gestione dei produttori;
- m) rendiconta annualmente i dati di cui alla lettera h) al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e alla Sezione Nazionale del Catasto Rifiuti;
- n) predispone un programma di prevenzione da trasmettere, entro il 31 ottobre di ogni anno, al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, comprensivo di specifiche indicazioni concernenti gli obiettivi di preparazione per il riutilizzo, di riciclaggio e di recupero dei rifiuti plastici non da imballaggio post-consumo.

ART. 12

(Accordo di programma per incrementare la raccolta differenziata dei rifiuti plastici non da imballaggio post-consumo in ambito urbano)

1. L'Accordo di programma di cui all'articolo 11, comma 3, lettera b), disciplina, in particolare:
 - a) le modalità con cui i Comuni e i gestori dei servizi di raccolta assicurano la raccolta differenziata dei rifiuti derivanti dai prodotti in polimeri plastici oggetto del presente regolamento;
 - b) le modalità di conferimento dei rifiuti ai sistemi individuali e collettivi, tramite i centri di raccolta comunali e le altre infrastrutture di servizio, e di presa in carico da parte dei sistemi;
 - c) i criteri di determinazione e il riconoscimento, da parte del Centro di Coordinamento, dei corrispettivi economici ai gestori dei servizi di raccolta per i costi efficienti di gestione dei flussi di rifiuti conferiti ai sistemi di gestione;
 - d) le modalità di scambio informativo tra i Comuni, i gestori dei servizi di raccolta, i sistemi individuali e collettivi e il Centro di Coordinamento, ai fini del monitoraggio e della rendicontazione;
 - e) le attività di comunicazione e di educazione ambientale da realizzare per incrementare la raccolta differenziata.
2. L'Accordo di programma è aggiornato con cadenza almeno quinquennale, ovvero prima, su richiesta motivata delle parti, in relazione all'evoluzione del quadro normativo, tecnologico e dei dati sui flussi di rifiuti.
3. L'Accordo di programma concluso tra le parti ai sensi del presente regolamento nonché i successivi aggiornamenti sono trasmessi entro i successivi 30 giorni al Ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica.

ART. 13

(Informazioni agli utenti finali e ai detentori di rifiuti)

1. Al fine di formare una generazione di cittadini consapevoli e informati, in grado di assumere decisioni orientate verso acquisti sostenibili e buone pratiche ambientali, in coerenza con la normativa unionale in materia e il decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, i produttori di prodotti plastici non da imballaggio garantiscono, anche attraverso i sistemi di gestione dei produttori, mediante ogni mezzo informativo e apposite campagne di comunicazione, la corretta informazione degli utenti finali e dei detentori di rifiuti plastici non da imballaggio circa:

- a) le misure di prevenzione della produzione di rifiuti;
- b) le caratteristiche del prodotto, le informazioni tecniche in merito ai polimeri utilizzati, la relativa origine e le modalità di utilizzo per evitarne il deterioramento;
- c) le modalità di riparazione, l'approvvigionamento o l'auto produzione di pezzi di ricambio;
- d) gli usi consentiti del prodotto e le condizioni del suo utilizzo;
- e) la durata massima di utilizzo del prodotto in ambiente esterno entro la quale utilizzare il prodotto integro senza rischio di dispersione di frammenti nell'ambiente e oltre la quale il prodotto non va utilizzato in ambiente esterno;
- f) il ruolo degli utenti finali nel prolungamento del ciclo di vita dei prodotti plastici non da imballaggio, attraverso il ricorso ad attività di riparazione e riutilizzo;
- g) le corrette modalità di gestione del fine vita dei prodotti plastici non da imballaggio per limitare la dispersione di plastica nell'ambiente e l'impatto ambientale;
- h) i sistemi di raccolta e le modalità di ritiro dei rifiuti plastici non da imballaggio;
- i) le misure per la prevenzione della dispersione dei rifiuti e per incentivare i detentori a conferire i medesimi ai sistemi di raccolta e di ritiro;
- l) i centri per il riutilizzo e le filiere dell'usato;
- m) i sistemi di riparazione adottati;
- n) la conoscenza e l'uso dei marchi di certificazione ambientale, le misure di incentivazione alle attività di riparazione, riutilizzo e a quelle finalizzate alla condivisione dei prodotti e dei servizi.

ART. 14

(Controlli e sanzioni)

1. La vigilanza sul rispetto degli obblighi derivanti dal presente regolamento è esercitata dalle amministrazioni competenti ai sensi della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonché ai sensi del decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica 15 aprile 2024.

2. Salvo che il fatto costituisca reato, in caso di violazione degli obblighi di iscrizione al Registro nazionale dei produttori, di adesione a un sistema individuale o collettivo, di comunicazione dei dati sull'immesso sul mercato e sui rifiuti gestiti, nonché in caso di mancato versamento del contributo ambientale ai sistemi di gestione, si applicano, in quanto compatibili, le sanzioni amministrative previste dalla parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

ART. 15

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione del presente regolamento non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e le amministrazioni interessate provvedono alla relativa attuazione con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

ART. 16

(Disposizioni transitorie)

1. I consorzi e le forme associate volontarie di produttori operanti alla data di entrata in vigore del presente regolamento possono adeguare i propri statuti e le proprie modalità operative ai requisiti previsti per i sistemi collettivi di responsabilità estesa del produttore ai sensi del presente regolamento e dell'articolo 221-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento e, se su base volontaria, presentando istanza di riconoscimento al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.
2. Gli obblighi di iscrizione al Registro nazionale dei produttori e di adesione a un sistema individuale o collettivo si applicano decorso il termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.
3. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento restano ferme, per quanto compatibili, le disposizioni vigenti in materia di responsabilità estesa del produttore di cui alla parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e alle relative norme attuative.

Il presente decreto, munito di sigillo di Stato, è inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarlo e di farlo osservare.

IL MINISTRO

ALLEGATO I (CATEGORIE)

1. Principi generali

1.1. Il presente Allegato individua, a titolo indicativo e non esaustivo, le principali categorie di prodotti in polimeri plastici rientranti nel campo di applicazione del presente regolamento, mediante il richiamo dei corrispondenti codici ATECO delle attività economiche interessate e delle principali corrispondenze con la classificazione Prodcom ai sensi del Regolamento (UE) n. 2019/2152 del Parlamento europeo e del Consiglio e con la Nomenclatura Combinata (NC) ai sensi del Regolamento di esecuzione (UE) n. 2025/1926.

1.2. Le categorie di prodotti di cui al presente Allegato rilevano ai fini dell'applicazione del regime di responsabilità estesa del produttore di cui al presente regolamento con esclusivo riferimento ai prodotti in plastica di cui all'art. 2, comma 2, lettera a). Restano, pertanto, esclusi dal campo di applicazione del presente regolamento i prodotti appartenenti alle medesime categorie ma realizzati in materiali diversi dalla plastica, di cui all'art. 2, comma 2, lettera a). Restano, in ogni caso, ferme le esclusioni dal campo di applicazione di cui all'articolo 3 del regolamento.

1.3. Le indicazioni contenute nel presente Allegato non pregiudicano la corretta classificazione doganale delle singole merci, non modificano la delimitazione dell'ambito oggettivo definito dall'articolo 1 del regolamento e rilevano esclusivamente ai fini dell'orientamento degli operatori e delle amministrazioni competenti.

2. Categorie di prodotti e codici di riferimento

2.1 CATEGORIE (classificazione codice ATECO)

PRODOTTI IN MATERIE PLASTICHE PER L'EDILIZIA E L'ARREDO TECNICO

22.21.0 Fabbricazione di lastre, fogli, tubi e profilati in materie plastiche¹

22.23.0 Fabbricazione di porte e finestre in materie plastiche

22.24.0 Fabbricazione di articoli in materie plastiche per l'edilizia

ARREDI E COMPLEMENTI D'ARREDO IN MATERIE PLASTICHE PER INTERNI ED ESTERNI

31.00.1 Fabbricazione di mobili per negozi, uffici e altri spazi per collettività

31.00.2 Fabbricazione di mobili da cucina

31.00.3 Fabbricazione di altri mobili per la casa

ARREDO URBANO E ATTREZZATURE PER SPAZI PUBBLICI IN PLASTICA

32.30 – Fabbricazione di articoli sportivi

¹ Limitatamente agli articoli destinati a beni durevoli non imballaggio.

32.40.1 Fabbricazione di giochi

CONTENITORI, VASCHE, SERBATOI, PALLET E ALTRI ARTICOLI TECNICI IN PLASTICA (NON IMBALLAGGI)

22.26.9 Fabbricazione di altri prodotti in materie plastiche n.c.a.

ARTICOLI IN PLASTICA PER L'AGRICOLTURA, IL GIARDINAGGIO E IL TEMPO LIBERO (BENI DUREVOLI)

22.26.9 Fabbricazione di altri prodotti in materie plastiche n.c.a.

32.30.0 Fabbricazione di articoli sportivi

32.40.1 Fabbricazione di giochi

32.40.2 Fabbricazione di giocattoli

30.11.0 Costruzione di navi e di strutture galleggianti per scopi civili

COMPONENTI TECNICI E ARTICOLI IN PLASTICA A VITA UTILE MEDIO-LUNGA NON RICOMPRESI IN ALTRI REGIMI DI RESPONSABILITÀ ESTESA DEL PRODUTTORE

22.26.9 Fabbricazione di altri prodotti in materie plastiche n.c.a.

ARTICOLI IN PLASTICA PER LA PULIZIA

22.26.1 Fabbricazione di articoli e attrezzature per la pulizia in materie plastiche

ARTICOLI DI ABBIGLIAMENTO IN MATERIALE PLASTICO

14.29.0 Fabbricazione di altri articoli di abbigliamento e accessori n.c.a.

LASTRE, FOGLI, TUBI E PROFILATI IN MATERIE PLASTICHE

22.21.00 Fabbricazione di lastre, fogli, tubi e profilati in materie plastiche

ATTREZZATURE PER IL CABLAGGIO

27.33.00 Fabbricazione di attrezzature per cablaggio

ARTICOLI IN PLASTICA PER LA PESCA

13.94.0 Fabbricazione di spago, corde, funi e reti

ARTICOLI IN GOMMA

22.11.1 Fabbricazione di pneumatici e camere d'aria

22.11.2 Rigenerazione e ricostruzione di pneumatici

22.12.0 Fabbricazione di altri prodotti in gomma

2.2 CATEGORIE (classificazione codice Prodcom)

ARTICOLI IN PLASTICA QUALI LASTRE, FOGLI, TUBI E PROFILATI

22211050: monofilamenti maggiore di 1 mm, verghe, bastoni e profilati, di polimeri di etilene (esclusi i beni in polietilene di cui all'art. 234 del decreto legislativo n. 152 del 2006)

22211070: monofilamenti maggiore di 1 mm, verghe, bastoni e profilati, di polimeri di cloruro di vinile

22211090: monofilamenti maggiore di 1 mm, verghe, bastoni e profilati, di altre materie plastiche, n.c.a.

22212130: budella artificiali di proteine indurite o di materie plastiche cellulosiche

22212153: tubi, rigidi, di polimeri di etilene (esclusi i beni in polietilene di cui all'art. 234 del decreto legislativo n. 152 del 2006)

22212155: tubi, rigidi, di polimeri di propilene

22212157: tubi, rigidi, di polimeri di cloruro di vinile

22212170: tubi, rigidi, di altre materie plastiche, n.c.a.

22212920: tubi flessibili in grado di sopportare una pressione maggiore o uguale a 27,6 mpa

22212935: tubi non rinforzati, senza accessori

22212937: tubi, non rinforzati, con accessori, n.c.a.

22212950: altri tubi, n.c.a.

22212970: accessori per tubi, di materie plastiche

22213010: altre lastre, fogli, pellicole, strisce e lamelle di polimeri di etilene, non rinforzate, spessore minore o uguale a 0,1 mm (esclusi i beni in polietilene di cui all'art. 234 del decreto legislativo n. 152 del 2006)

22213017: altre lastre, fogli, pellicole, strisce e lamelle di polimeri di etilene, non rinforzate, ecc., spessore maggiore o uguale a 0,10 mm (esclusi i beni in polietilene di cui all'art. 234 del decreto legislativo n. 152 del 2006)

22213021: altre lastre, fogli, pellicole, strisce e lamelle di polimeri di propilene ad orientamento biassiale, spessore maggiore o uguale a 0,10 mm

22213023: altre lastre, fogli, pellicole, strisce e lamelle di polimeri di propilene, con spessore minore o uguale a 0,10 mm

22214180: lastre, fogli, fogli, pellicole, strisce e lamelle alveolari di altre materie plastiche, n.c.a.

22214230: lastre, fogli, fogli, pellicole, strisce e lamelle non alveolari di poliesteri

22214250: lastre, fogli, fogli, pellicole, strisce e lamelle non alveolari di resine fenoliche

22214275: lastre, fogli, pellicole, strisce e lamelle. di resine amminiche stratificate ad alta pressione con strato decorativo

22214279: altre lastre, fogli, pellicole, strisce e lamelle, di prodotti di polimerizzazione

22214280: altre lastre, fogli, pellicole, strisce e lamelle di materie plastiche non alveolari, rinforzati, laminati, o associati ad altre materie (ad esempio vetroresina)

ARTICOLI IN PLASTICA PER L'EDILIZIA

22231155: rivestimenti per pavimenti, muri e soffitti consistenti in un supporto impregnato di policloruro di vinile

22231159: altri rivestimenti per pavimenti, muri, soffitti di polimeri di cloruro di vinile

22231190: rivestimenti per pavimenti, muri o soffitti, di materie plastiche, n.c.a., in rotoli o piastrelle

22231250: vasche da bagno, docce e lavabi, di materie plastiche

22231270: tavolette e coperchi per tazze per water di materie plastiche

22231290: bidet, tazze per water ed altri articoli sanitari, di materie plastiche, n.c.a.

22231300: serbatoi, barili, vasche e recipienti simili, di capacità maggiore di 300 l, di materie plastiche

22231450: porte, finestre, zanzariere e loro intelaiature, stipiti e soglie, di materie plastiche

22231470: imposte, avvolgibili e articoli e parti simili, prevalentemente di materie plastiche

22231500: linoleum, rivestimenti del suolo; spalmatura o ricopertura applicata su un supporto tessile, anche tagliati

22231950: accessori e guarnizioni per costruzioni destinati ad essere fissati in modo permanente, di materie plastiche

22231990: elementi per costruire pavimenti, pareti, tramezzi, soffitti, tetti ecc., grondaie e accessori, parapetti, balastrate, ringhiere e simili, scaffalature di grandi dimensioni da montare e fissare in modo definitivo in negozi, officine, depositi, ecc., motivi decorativi architettonici, p.es. scanalature, cupole e fregi e altri articoli per l'edilizia, di materia plastica, n.c.a.

22232000: costruzioni prefabbricate, di materie plastiche

ATTREZZATURE IN PLASTICA PER CABLAGGIO

27331410: profilati per canalizzazioni elettriche, di materie plastiche

ATTREZZATURE IN PLASTICA PER LA PESCA

13941160: corde e funi di polietilene, polipropilene, nylon o altre poliammidi o poliesteri, di peso superiore a 50.000 dtex, di altre fibre sintetiche (spago escluso) (esclusi i beni in polietilene di cui all'art. 234 del decreto legislativo n. 152 del 2006)

13941170: corde di polietilene o polipropilene, nylon o altre poliammidi o poliesteri, di peso inferiore a 50.000 dtex (5g/m) (spago escluso) (esclusi i beni in polietilene di cui all'art. 234 del decreto legislativo n. 152 del 2006)

13941233: reti confezionate per la pesca di corde o funi in fibre artificiali e sintetiche (reticelle a mano escluse)

13941235: altre reti confezionate per la pesca di nylon, poliammidi, o di altre fibre sintetiche o artificiali

MOBILI IN PLASTICA

31091430: mobili di materie plastiche

31001300: altre sedie e sedili da giardino in materiale sintetico

GIOCHI E GIOCATTOLI IN PLASTICA

32401100: bambole raffiguranti unicamente soggetti umani

32401200: giocattoli raffiguranti animali o soggetti non umani

32401300: parti e accessori per bambole raffiguranti unicamente soggetti umani

32402000: trenini elettrici e loro accessori; altri modelli in scala, assortimenti e giocattoli da costruzione

32403100: giocattoli a ruote costruiti per essere montati dai ragazzi; passeggini per bambole

32403940: altri giocattoli di materia plastica

ARTICOLI SPORTIVI IN PLASTICA

32301530: bastoni per golf ed altri attrezzi per il golf, incluse le palle da golf

32301580: palle diverse da quelle da golf e da tennis da tavolo (incluse palle da tennis)

32301590: altri oggetti ed attrezzi per sport e giochi all'aria aperta, n.c.a.

32301600: canne da pesca ed altri oggetti per la pesca con la lenza; articoli per la caccia o la pesca (ami, mulinelli, reticelle a mano, ecc.)

ALTRI ARTICOLI IN MATERIE PLASTICHE

22291000: indumenti e accessori di abbigliamento, di materie plastiche

22291010: indumenti e accessori di abbigliamento, di materie plastiche (compresi copricapo, guanti, impermeabili, grembiuli, cinture e bavaglini) (esclusi copricapo di sicurezza)

22292140: lastre, fogli, strisce, nastri, pellicole ed altre forme piatte, autoadesivi, di materie plastiche, in rotoli di larghezza non superiore a 20 cm (esclusi nastri di materie plastiche il cui strato è costituito di gomma, naturale o sintetica, non vulcanizzata)

22292240: lastre, fogli, strisce, nastri, pellicole ed altre forme piatte, autoadesivi, di materie plastiche, anche in rotoli di larghezza superiore a 20 cm (esclusi rivestimenti per pavimenti, pareti o soffitti)

22292320: vasellame e altri oggetti per il servizio da tavola o da cucina, di materie plastiche

22292340: oggetti per uso domestico e oggetti da toletta, di materie plastiche (esclusi vasellame e altri oggetti per il servizio da tavola o da cucina, vasche da bagno, docce, lavabi, bidet, vasi di latrina, tavolette e coperchi per tazze per gabinetti ed altri articoli sanitari)

22292500: oggetti per l'ufficio o per la scuola, di materie plastiche

22292610: guarnizioni per mobili, carrozzerie e simili, di materie plastiche

22292620: statuette e altri oggetti da ornamento, di materie plastiche

22292630: cestelli ed articoli simili per filtrare l'acqua all'entrata dei tombini

22292910: pettini da toletta, pettini da ornamento, fermagli per capelli ed oggetti simili, di gomma indurita o di materie plastiche

22292915: spille per capelli (forcine), ferma-ricci, ondulatori, bigodini ed oggetti simili, di materie plastiche, e loro parti

22292920: suole esterne e tacchi, di materia plastica

22292950: altri oggetti ottenuti da fogli

22292990: altri oggetti in materie plastiche e altre materie

22292995: altri oggetti di materie plastiche n.c.a. (esclusi dispositivi per stomia)

22299150: prodotti di materie plastiche, parti di veicoli e materiale fisso per strade ferrate

22299160: prodotti di materie plastiche, per veicoli terrestri (vetture, automobili, trattori, velocipedi, motocicli ed altri veicoli terrestri, loro parti ed accessori)

22299180: parti di materie plastiche per veicoli aerei o spaziali

22299200: servizi relativi alla lavorazione delle materie plastiche e della gomma (verniciatura, rifilatura, ecc.)

22292996: altri articoli di materie plastiche n.c.a. (esclusi visiere/schermi facciali protettivi e dispositivi per stomia)

32504350: montature per occhiali o per oggetti simili, di materie plastiche

32991190: cappelli e altri copricapi di gomma o materie plastiche

30115000: altri congegni galleggianti (ad esempio: zattere, serbatoi, cassoni, boe da ormeggio e gavitelli, scafi)

13941155: spaghi per legare in fibre sintetiche (per uso agricolo)

13941253: reti confezionate di corde o funi di nylon o altre poliammidi (reti a uncinetto, retine per capelli, reti per sport e reti da pesca escluse)

13941255: reti confezionate di nylon o altre poliammidi (reti a uncinetto, retine per capelli, reti per sport e reti da pesca di corde o funi escluse)

PNEUMATICI E CAMERE D'ARIA; PNEUMATICI RIGENERATI E RICOSTRUITI

22111200: pneumatici nuovi, di gomma, dei tipi utilizzati per motocicli o per biciclette (esclusi gli pneumatici che rientrano nel campo di applicazione del D.M. n. 182 del 2019)

22111370: pneumatici nuovi, dei tipi utilizzati per aeroplani (esclusi gli pneumatici che rientrano nel campo di applicazione del D.M. n. 182 del 2019)

22111530: gomme piene o semipiene

22111550: protettori (flaps)

22111570: camere d'aria, di gomma

22111600: profilati per la ricostruzione di pneumatici

22112090: coperture ricostruite destinate ad aeromobili e ad altri usi

ALTRI PRODOTTI IN GOMMA

22191000: gomma rigenerata in forme primarie o in lastre, fogli o nastri

22192013: gomma addizionata di nerofumo o di silice, non vulcanizzata

22192019: altra gomma mescolata, non vulcanizzata, in forme primarie o in lastre, fogli o nastri

22192030: altre forme e articoli in gomma non vulcanizzata

22192050: fili e corde di gomma vulcanizzata

22192070: lastre, fogli e nastri in gomma vulcanizzata

22192083: bacchette e profilati di gomma vulcanizzata alveolare n.c.a.

22192085: lastre, fogli e nastri per rivestimenti e tappeti da pavimento, di gomma vulcanizzata non alveolare, non indurita

22192087: bacchette e profilati in gomma non alveolare

22193030: tubi in gomma vulcanizzata, non rinforzati con altri materiali

22193055: tubi in gomma vulcanizzata, rinforzati con metallo

22193057: tubi in gomma vulcanizzata, rinforzati con materie tessili

22193059: tubi in gomma vulcanizzata, rinforzati con altri materiali o altrimenti associati ad altre materie, senza accessori

22193070: tubi in gomma vulcanizzata, con accessori

22194030: cinghie di trasmissione di sezione trapezoidale (striate o no) in gomma vulcanizzata

22194050: nastri trasportatori, di gomma vulcanizzata, di larghezza maggiore di 20 cm

22194070: cinghie di trasmissione sincrone, di gomma vulcanizzata

22194090: altre cinghie di trasmissione in gomma vulcanizzata

22195050: nastri adesivi con supporto in tessuti gommati di larghezza minore o uguale a 20 cm

22195070: tessuti gommati venduti tali e quali

22196000: indumenti ed accessori di abbigliamento (compresi i guanti, mezzoguant e muffole), di gomma vulcanizzata non indurita, per qualsiasi uso

22197130: altri articoli d'igiene e farmacia in gomma esclusi i preservativi (tettarelle, tiralatte, oggetti per bambini piccoli, ecc.)

22197200: rivestimenti e tappeti da pavimento di gomma vulcanizzata, non alveolare

22197310: articoli di gomma vulcanizzata alveolare non classificati altrove

22197321: gomme per cancellare, di gomma vulcanizzata

22197323: giunti, di gomma vulcanizzata

22197330: oggetti gonfiabili di gomma vulcanizzata (esclusi materassi pneumatici, imbarcazioni, galleggianti ed altri dispositivi flottanti nonché articoli d'igiene e farmacia)

22197345: pezzi gomma-metallo di gomma vulcanizzata non indurita, per trattori (esclusi i carrelli-trattori)

22197347: articoli stampati in gomma per trattori (esclusi i carrelli-trattori)

22197349: pezzi gomma-metallo di gomma vulcanizzata non indurita, per altri usi

22197350: suole esterne e tacchi, di gomma

22197365: altri articoli di gomma vulcanizzata non indurita

22197379: gomma indurita, cascami, polveri e rottami di gomma indurita e lavori di gomma indurita

22196012: guanti per uso medico, chirurgico, dentistico o veterinario

22196020: indumenti ed accessori di abbigliamento (esclusi guanti, muffole e muffole), di gomma vulcanizzata diversa dalla gomma indurita

2.3 CATEGORIE (classificazione codice NC)

ARTICOLI IN PLASTICA QUALI LASTRE, FOGLI, TUBI E PROFILATI

3916 10: monofilamenti di cui una qualsiasi dimensione della sezione trasversale supera 1 mm, verghe, bastoni e profilati, anche lavorati superficialmente ma non altrimenti lavorati, di materie plastiche – di polimeri di etilene (esclusi i beni in polietilene di cui all'art. 234 del decreto legislativo n. 152 del 2006)

3916 20: monofilamenti di cui una qualsiasi dimensione della sezione trasversale supera 1 mm, verghe, bastoni e profilati, anche lavorati superficialmente ma non altrimenti lavorati, di materie plastiche – di polimeri di cloruro di vinile

3916 90: monofilamenti di cui una qualsiasi dimensione della sezione trasversale supera 1 mm, verghe, bastoni e profilati, anche lavorati superficialmente ma non altrimenti lavorati, di materie plastiche – di altre materie plastiche

3917 10: tubi, tubazioni e manichette e loro accessori (ad esempio raccordi, gomiti, flange), di materie plastiche – budella artificiali di proteine indurite o di materie plastiche cellulosiche

3917 21: tubi, tubazioni e manichette e loro accessori (ad esempio raccordi, gomiti, flange), di materie plastiche – di polimeri di etilene (esclusi i beni in polietilene di cui all'art. 234 del decreto legislativo n. 152 del 2006)

3917 22: tubi, tubazioni e manichette e loro accessori (ad esempio raccordi, gomiti, flange), di materie plastiche – di polimeri di propilene

3917 23: tubi, tubazioni e manichette e loro accessori (ad esempio raccordi, gomiti, flange), di materie plastiche – di polimeri di cloruro di vinile

3917 29: tubi, tubazioni e manichette e loro accessori (ad esempio raccordi, gomiti, flange), di materie plastiche – di altre materie plastiche

3917 31: tubi, tubazioni e manichette e loro accessori (ad esempio raccordi, gomiti, flange), di materie plastiche – tubi flessibili che possono sopportare una pressione di almeno 27,6 Mpa

3917 32: tubi, tubazioni e manichette e loro accessori (ad esempio raccordi, gomiti, flange), di materie plastiche – altri, non rinforzati con altre materie né altrimenti associati ad altre materie, senza accessori

3917 33: tubi, tubazioni e manichette e loro accessori (ad esempio raccordi, gomiti, flange), di materie plastiche – altri, non rinforzati con altre materie né altrimenti associati ad altre materie, con accessori

3917 39: tubi, tubazioni e manichette e loro accessori (ad esempio raccordi, gomiti, flange), di materie plastiche – altri

3917 40: tubi, tubazioni e manichette e loro accessori (ad esempio raccordi, gomiti, flange), di materie plastiche – accessori

3920 10: altre lastre, fogli, pellicole, strisce e lamelle di materie plastiche non alveolari, non rinforzati, né stratificati, né muniti di supporto, né parimenti associati ad altre materie – di polimeri di etilene (esclusi i beni in polietilene di cui all'art. 234 del decreto legislativo n. 152 del 2006)

3920 20: altre lastre, fogli, pellicole, strisce e lamelle di materie plastiche non alveolari, non rinforzati, né stratificati, né muniti di supporto, né parimenti associati ad altre materie – di polimeri di propilene

3920 94: altre lastre, fogli, pellicole, strisce e lamelle di materie plastiche non alveolari, non rinforzati, né stratificati, né muniti di supporto, né parimenti associati ad altre materie – di resine fenoliche

3921 90: altre lastre, fogli, pellicole, strisce e lamelle, di materie plastiche

ARTICOLI IN PLASTICA PER L'EDILIZIA

3918 10: rivestimenti per pavimenti di materie plastiche, anche autoadesivi, in rotoli o in forma di piastrelle o di lastre – di polimeri di cloruro di vinile

3918 90: rivestimenti per pavimenti di materie plastiche, anche autoadesivi, in rotoli o in forma di piastrelle o di lastre – di altre materie plastiche

3922 10: vasche da bagno, docce, lavandini, lavabi, bidè, tazze per gabinetti e loro tavolette e coperchi, cassette di scarico e articoli simili per usi sanitari o igienici, di materie plastiche – vasche da bagno, docce, lavandini e lavabi

3922 20: vasche da bagno, docce, lavandini, lavabi, bidè, tazze per gabinetti e loro tavolette e coperchi, cassette di scarico e articoli simili per usi sanitari o igienici, di materie plastiche – tavolette e coperchi per tazze per gabinetti

3922 90: vasche da bagno, docce, lavandini, lavabi, bidè, tazze per gabinetti e loro tavolette e coperchi, cassette di scarico e articoli simili per usi sanitari o igienici, di materie plastiche – altri

3925 10: oggetti di attrezzatura per costruzioni, di materie plastiche, non nominati né compresi altrove – serbatoi, barili, vasche e recipienti simili di capacità superiore a 300 litri

3925 20: oggetti di attrezzatura per costruzioni, di materie plastiche, non nominati né compresi altrove – porte, finestre e loro intelaiature, stipiti e soglie

3925 30: oggetti di attrezzatura per costruzioni, di materie plastiche, non nominati né compresi altrove – imposte, persiane, tende (comprese le tende alla veneziana), oggetti simili e loro parti

3925 90: oggetti di attrezzatura per costruzioni, di materie plastiche, non nominati né compresi altrove – altri

5904 10: linoleum, anche tagliato a forma; rivestimenti per pavimenti consistenti in uno strato o ricopertura applicata su un supporto tessile, anche tagliati a forma – linoleum

5904 90: linoleum, anche tagliato a forma; rivestimenti per pavimenti consistenti in uno strato o ricopertura applicata su un supporto tessile, anche tagliati a forma – altri

9406 90: costruzioni prefabbricate

ATTREZZATURE IN PLASTICA PER CABLAGGIO

3916 10: monofilamenti, la cui dimensione massima della sezione trasversale è superiore a 1 mm (monofili), verghe, bastoni e profilati, anche lavorati in superficie, ma non altrimenti lavorati, di materie plastiche – di polimeri di etilene (esclusi i beni in polietilene di cui all'art. 234 del d.lgs. 152/2006)

3916 20: monofilamenti, la cui dimensione massima della sezione trasversale è superiore a 1 mm (monofili), verghe, bastoni e profilati, anche lavorati in superficie, ma non altrimenti lavorati, di materie plastiche – di polimeri di cloruro di vinile

3916 90: monofilamenti, la cui dimensione massima della sezione trasversale è superiore a 1 mm (monofili), verghe, bastoni e profilati, anche lavorati in superficie, ma non altrimenti lavorati, di materie plastiche – di altre materie plastiche

ATTREZZATURE IN PLASTICA PER LA PESCA

5607 41: spago, corde, funi e cavi, anche intrecciati, impregnati, spalmati, ricoperti o rivestiti di gomma o di materia plastica – di polietilene o polipropilene - spago per legatura o per imballaggio (esclusi i beni in polietilene di cui all'art. 234 del decreto legislativo n. 152 del 2006)

5607 49: spago, corde, funi e cavi, anche intrecciati, impregnati, spalmati, ricoperti o rivestiti di gomma o di materia plastica - di polietilene o polipropilene – altri (esclusi i beni in polietilene di cui all'art. 234 del decreto legislativo n. 152 del 2006)

5608 11: reti annodate, ottenute con spago, corde o funi; reti confezionate per la pesca e altre reti confezionate, di materie tessili – di materiale tessile confezionato - reti da pesca confezionate

5608 19: reti annodate, ottenute con spago, corde o funi; reti confezionate per la pesca e altre reti confezionate, di materie tessili – di materiale tessile confezionato - altri

5608 90: reti annodate, ottenute con spago, corde o funi; reti confezionate per la pesca e altre reti confezionate, di materie tessili – altri

MOBILI IN PLASTICA

9403 70: mobili di materie plastiche

9401 80: sedili (diversi da quelli della voce 9402), anche trasformabili in letti, e loro parti

GIOCHI E GIOCATTOLI IN PLASTICA

9503 00 95: tricicli, monopattini, automobiline a pedali e giocattoli a ruote simili; carrozzelle e passeggini per bambole; bambole; altri giocattoli; modelli ridotti e modelli simili per il divertimento, anche animati; puzzle di ogni specie – di materia plastica

9503 00 35: tricicli, monopattini, automobiline a pedali e giocattoli a ruote simili; carrozzelle e passeggini per bambole; bambole; altri giocattoli; modelli ridotti e modelli simili per il divertimento, anche animati; puzzle di ogni specie – altri assortimenti e giocattoli da costruzione di materia plastica

ARTICOLI SPORTIVI IN PLASTICA

9506 91: oggetti ed attrezzi per l'educazione fisica, la ginnastica o l'atletica

9506 31: bastoni per golf ed altri attrezzi per il golf – bastoni completi

9506 39: bastoni per golf ed altri attrezzi per il golf – palle

9506 61: palloni e palle, diverse dalle palle da golf o da tennis da tavolo – palle da tennis

9506 62: palloni e palle, diverse dalle palle da golf o da tennis da tavolo – gonfiabili

9507: Canne da pesca, ami ed altri articoli per la pesca con la lenza; retini per la pesca a mosca, retini per farfalle e reti simili; uccelli da richiamo (diversi da quelli delle voci 9208 o 9705) e simili oggetti per la caccia o lo sparo

PNEUMATICI E CAMERE D'ARIA; PNEUMATICI RIGENERATI E RICOSTRUITI

4011 30: pneumatici nuovi, di gomma – per aeromobili

4011 50: pneumatici nuovi, di gomma – per biciclette

4012 13: pneumatici rigenerati o usati, di gomma; gomme piene o semipiene, battistrada per pneumatici e protettori per pneumatici, di gomma – pneumatici rigenerati - per aeromobili

4012 20: pneumatici rigenerati o usati, di gomma; gomme piene o semipiene, battistrada per pneumatici e protettori per pneumatici, di gomma – pneumatici usati (esclusi gli pneumatici che rientrano nel campo di applicazione del D.M. n. 182 del 2019)

4012 90: pneumatici rigenerati o usati, di gomma; gomme piene o semipiene, battistrada per pneumatici e protettori per pneumatici, di gomma – altri (esclusi gli pneumatici che rientrano nel campo di applicazione del D.M. n. 182 del 2019)

4013 10: camere d'aria, in gomma – per automobili, autobus e autocarri (esclusi gli pneumatici che rientrano nel campo di applicazione del D.M. n. 182 del 2019)

4012 20: camere d'aria, in gomma – per biciclette

4012 90: camere d'aria, in gomma – altri

ALTRI ARTICOLI IN MATERIE PLASTICHE

3919 10: lastre, fogli, strisce, nastri, pellicole ed altre forme piatte, autoadesivi, di materie plastiche, anche in rotoli – in rotoli di larghezza non superiore a 20 cm

3919 90: lastre, fogli, strisce, nastri, pellicole ed altre forme piatte, autoadesivi, di materie plastiche, anche in rotoli – altri

3924 10: vasellame, altri oggetti per uso domestico ed oggetti di igiene o da toletta, di materie plastiche – vasellame e altri oggetti per il servizio da tavola o da cucina

3924 90: vasellame, altri oggetti per uso domestico ed oggetti di igiene o da toletta, di materie plastiche – altri

3926 10: altri lavori di materie plastiche e lavori di altre materie delle voci da 3901 a 3914 – oggetti per l'ufficio e per la scuola

3926 20: altri lavori di materie plastiche e lavori di altre materie delle voci da 3901 a 3914 – indumenti e accessori di abbigliamento (compresi guanti, mezzoganti e muffole)

3926 30: altri lavori di materie plastiche e lavori di altre materie delle voci da 3901 a 3914 – guarnizioni per mobili, carrozzerie e simili

3926 40: altri lavori di materie plastiche e lavori di altre materie delle voci da 3901 a 3914 –statuette ed altri oggetti da ornamento

3926 90: altri lavori di materie plastiche e lavori di altre materie delle voci da 3901 a 3914 – altri

9615 11: pettini, fermagli per capelli e oggetti simili; forcine, ondulatori, bigodini e oggetti simili, diversi da quelli della voce 8516, e loro parti – di gomma indurita o di materie plastiche

6406 20: parti di calzature (comprese le tomaie anche fissate a suole diverse dalle suole esterne); solette interne amovibili, cuscinetti per talloni e articoli simili; ghette, gambali e articoli simili, e loro parti – suole esterne e tacchi, di gomma o di materia plastica

6506 91: altri cappelli, copricapo ed acconciature, anche guarniti – di gomma o di materia plastica

ALTRI PRODOTTI IN GOMMA

4003 00: gomma rigenerata in forme primarie o in lastre, fogli o strisce

4004 00: rifiuti, ritagli e rottami di gomma (diversa dalla gomma indurita) e polveri e granuli ottenuti da essi

4005 10: gomma mescolata, non vulcanizzata, in forme primarie o in lastre, fogli o strisce – mescolata con nero fumo o silice

4005 91: gomma mescolata, non vulcanizzata, in forme primarie o in lastre, fogli o strisce – lastre, fogli e strisce

4005 99: gomma mescolata, non vulcanizzata, in forme primarie o in lastre, fogli o strisce – altri

4006 10: Altre forme (ad esempio, barre, tubi e profilati) e articoli (ad esempio, dischi e anelli), di gomma non vulcanizzata - strisce a dorso di cammello per la ricostruzione di pneumatici in gomma

4006 90: Altre forme (ad esempio, barre, tubi e profilati) e articoli (ad esempio, dischi e anelli), di gomma non vulcanizzata – altri

4007 00: Fili e corde di gomma vulcanizzata

4008 11: Lastre, fogli, strisce, barre e profilati, di gomma vulcanizzata diversa dalla gomma indurita – di gomma alveolare - lastre, fogli, strisce

4008 19: Lastre, fogli, strisce, barre e profilati, di gomma vulcanizzata diversa dalla gomma indurita – di gomma alveolare - altri

4008 21: Lastre, fogli, strisce, barre e profilati, di gomma vulcanizzata diversa dalla gomma indurita – di gomma non alveolare - lastre, fogli, strisce

4008 29: Lastre, fogli, strisce, barre e profilati, di gomma vulcanizzata diversa dalla gomma indurita – di gomma non alveolare – altri

4009: tubi e condotti di gomma vulcanizzata diversa dalla gomma indurita, con o senza i loro accessori (per esempio: giunti, gomiti, flange)

4010: cinghie trasportatrici o di trasmissione, di gomma vulcanizzata

4015 12: articoli di vestiario e accessori di vestiario (compresi guanti, muffole e guantoni), per tutti gli usi, di gomma vulcanizzata diversa dalla gomma indurita - guanti, muffole e guantoni - per scopi medici, chirurgici, odontoiatrici o veterinari

4015 19: articoli di vestiario e accessori di vestiario (compresi guanti, muffole e guantoni), per tutti gli usi, di gomma vulcanizzata diversa dalla gomma indurita - guanti, muffole e guantoni - altri

4015 90: articoli di vestiario e accessori di vestiario (compresi guanti, muffole e guantoni), per tutti gli usi, di gomma vulcanizzata diversa dalla gomma indurita - guanti, muffole e guantoni - altri

4016 10: altri articoli di gomma vulcanizzata diversa dalla gomma dura – di gomma alveolare

4016 91: altri articoli di gomma vulcanizzata diversa dalla gomma dura - rivestimenti per pavimenti e tappetini

4016 92: altri articoli di gomma vulcanizzata diversa dalla gomma dura – gomme da cancellare

4016 93: altri articoli di gomma vulcanizzata diversa dalla gomma dura – guarnizioni, rondelle e altre guarnizioni

4016 99: altri articoli di gomma vulcanizzata diversa dalla gomma dura – guarnizioni, rondelle e altre guarnizioni

4017 00: gomma indurita (ad esempio ebanite) in tutte le forme, compresi i cascami e gli scarti - articoli di gomma indurita

3. Clausola di flessibilità

3.1. L'inclusione di una categoria di prodotti o di uno specifico codice Prodcom nel presente Allegato non comporta automaticamente la sottoposizione del prodotto al regime di responsabilità estesa del produttore, ove lo stesso sia qualificabile come imballaggio ai sensi dell'articolo 218 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ovvero rientri in altri regimi di responsabilità estesa del produttore specificamente disciplinati.

3.2. L'assenza di uno specifico prodotto o codice dalla presente elencazione non esclude l'applicazione del regime di responsabilità estesa del produttore a beni in polimeri plastici aventi caratteristiche analoghe (bene durevole, prevalente contenuto plastico, generazione di rifiuti plastici ingombranti o rilevanti).

3.2-bis. Ai fini dell'applicazione del presente Allegato e del presente regolamento, le locuzioni «prodotti plastici» e «prodotti in plastica» comprendono anche i beni realizzati prevalentemente in elastomeri e gomme, anche vulcanizzate, quando tali materiali costituiscono la componente strutturale principale del prodotto e lo stesso non ricade in altri regimi di responsabilità estesa del produttore specificamente disciplinati.

3.3. Eventuali aggiornamenti o precisazioni dell'elenco indicativo di cui al presente Allegato possono essere adottati con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Centro di Coordinamento, senza modificare l'ambito oggettivo definito dall'articolo 1 del regolamento.

ALLEGATO II

(CRITERI GENERALI PER GLI STATUTI)

Il presente allegato definisce i criteri generali degli statuti dei sistemi di gestione.

1. Forma giuridica e finalità

1.1. I sistemi collettivi di responsabilità estesa del produttore per i prodotti in polimeri plastici di cui al presente regolamento assumono forma di organizzazione senza scopo di lucro, costituita, di norma, come consorzio ai sensi degli articoli 2602 e seguenti del Codice civile o come altra forma associativa priva di scopo di lucro, nel rispetto della normativa vigente.

1.2. L'oggetto sociale è esclusivamente rivolto all'adempimento, in forma collettiva, degli obblighi derivanti dal presente regolamento e dalla normativa in materia di responsabilità estesa del produttore, ivi inclusa l'organizzazione e il finanziamento delle attività di raccolta, trasporto, trattamento, preparazione per il riutilizzo, riciclaggio e recupero dei rifiuti derivanti dai prodotti in polimeri plastici immessi sul mercato dai produttori aderenti.

1.3. Lo statuto deve prevedere il divieto di distribuzione di utili, avanzi di gestione o riserve, comunque denominate, ai partecipanti, e l'obbligo di destinare eventuali avanzi di gestione alla riduzione del contributo ambientale nell'esercizio successivo o al finanziamento di ulteriori attività di prevenzione e miglioramento delle prestazioni ambientali del sistema.

2. Partecipazione, diritti e recesso dei produttori aderenti

2.1. Lo statuto assicura la parità di trattamento tra tutti i produttori aderenti, secondo i principi di non discriminazione e trasparenza, garantendo l'accesso al sistema a tutti i produttori che immettono sul mercato prodotti rientranti nell'ambito di applicazione del presente regolamento.

2.2. In assemblea generale dei produttori aderenti è assicurato il principio «una testa, un voto», ferma restando la possibilità di prevedere organi ristretti la cui composizione tenga conto, in misura equilibrata, delle quote di mercato riferite alle quantità e tipologie di prodotti immessi sul mercato.

2.3. Lo statuto disciplina in modo chiaro le condizioni di adesione, nonché il diritto di recesso dei produttori aderenti. Il recesso deve essere garantito, trascorso un periodo minimo di permanenza ragionevole e proporzionato, senza penali, fatto salvo il riconoscimento al sistema delle sole spese effettivamente sostenute e documentate in relazione agli obblighi già maturati alla data del recesso.

2.4. Lo statuto può prevedere cause di esclusione dei produttori inadempienti agli obblighi statutari o regolamentari, nel rispetto dei principi del contraddittorio e di proporzionalità.

3. Governance e funzionamento degli organi

3.1. Lo statuto individua gli organi del sistema collettivo (assemblea, organo di amministrazione, eventuale organo di controllo interno) e ne disciplina composizione, poteri e modalità di funzionamento, garantendo:

a) una chiara distinzione tra funzioni di indirizzo strategico e funzioni di gestione;

b) la rappresentanza adeguata delle diverse tipologie di produttori aderenti;

c) la rotazione delle cariche, secondo criteri di trasparenza e proporzionalità.

3.2. Lo statuto prevede specifici regolamenti interni, approvati dagli organi competenti, volti a disciplinare:

- a) le modalità di calcolo e aggiornamento del contributo ambientale;
- b) i rapporti con i produttori aderenti, i gestori dei servizi di raccolta e gli altri operatori della filiera;
- c) le procedure di monitoraggio interno e di gestione dei conflitti di interesse.

4. Gestione economico-finanziaria e trasparenza

4.1. Lo statuto prevede la tenuta di una contabilità separata, che consenta di distinguere:

- a) i costi e i ricavi relativi alla gestione del sistema collettivo nel suo complesso;
- b) le eventuali diverse linee di attività gestite dal sistema.

4.2. I costi di funzionamento del sistema collettivo sono ripartiti tra i produttori aderenti prevalentemente in funzione delle quantità e tipologie di prodotti immessi sul mercato e dei corrispondenti oneri di gestione dei rifiuti, nel rispetto dei principi di proporzionalità ed equità.

4.3. Lo statuto disciplina le modalità di predisposizione e approvazione del bilancio e delle rendicontazioni annuali, garantendo:

- a) l'informativa ai produttori aderenti sui costi, sui ricavi e sugli impieghi del contributo ambientale;
- b) la pubblicazione, in forma accessibile, di informazioni sintetiche sull'andamento del sistema, anche ai fini della trasparenza verso le amministrazioni competenti e il pubblico.

4.4. Lo statuto prevede idonei meccanismi di controllo interno e, ove necessario, di revisione legale dei conti, volti ad assicurare la correttezza e la tracciabilità della gestione economico-finanziaria.

5. Rapporti con il Centro di coordinamento e altri soggetti

5.1. Lo statuto disciplina gli obblighi del sistema collettivo nei confronti del Centro di coordinamento, in particolare per quanto riguarda:

- a) la fornitura dei dati relativi alle quantità e tipologie di prodotti immessi sul mercato e ai corrispondenti flussi di rifiuti gestiti;
- b) la partecipazione alle decisioni assunte in sede di Centro di coordinamento, nel rispetto delle regole di governance del medesimo;
- c) il rispetto delle linee guida e degli standard tecnici elaborati dal Centro di coordinamento.

5.2. Lo statuto prevede, inoltre, le modalità di stipula e gestione dei contratti con i gestori dei servizi di raccolta, con gli impianti di trattamento e con gli altri operatori della filiera, nel rispetto dei principi di concorrenza, trasparenza e non discriminazione.

ALLEGATO III

(PRINCIPI PER LO STATUTO DEL CENTRO DI COORDINAMENTO)

1. Lo statuto del Centro di Coordinamento deve prevedere:

- a) la forma giuridica di consorzio senza scopo di lucro, ai sensi degli articoli 2602 e seguenti del Codice civile;
- b) il divieto di distribuzione di utili o avanzi di gestione, con obbligo di destinare eventuali avanzi di gestione alla riduzione del contributo ambientale nell'esercizio successivo;
- c) una governance che assicuri in assemblea la parità di voto tra tutte le associazioni imprenditoriali di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale di tutti gli operatori della filiera di cui all'art. 2, comma, 2, lett. *i*), punti 1), 2), 3) («una testa, un voto»), ferma restando la possibilità di ripartire i seggi in organi ristretti in funzione delle quote di mercato riferite all'impresso sul mercato dei propri aderenti;
- d) la gestione delle attività e dei costi per quote di mercato, calcolate sulla base delle quantità e tipologie di prodotti in polimeri plastici immessi sul mercato dai produttori aderenti ai sistemi;
- e) la tenuta di una contabilità separata per il complesso delle attività svolte dal Centro di Coordinamento e per ciascun sistema aderente, in modo da garantire trasparenza e tracciabilità dei flussi finanziari;
- f) la libertà di recesso dei sistemi aderenti, senza oneri ulteriori rispetto alla copertura delle spese effettivamente sostenute dal Centro fino alla data di recesso;
- g) la previsione di regolamenti interni per la rappresentanza, il funzionamento degli organi, i controlli interni e le sanzioni nei confronti degli aderenti inadempienti.

2. Lo statuto disciplina, altresì:

- a) le modalità di adesione e di recesso dei sistemi individuali e collettivi;
- b) la composizione e le funzioni degli organi consortili, nel rispetto dei principi di cui al presente Allegato;
- c) i criteri di riparto dei costi di funzionamento del Centro di Coordinamento tra i sistemi aderenti;
- d) le modalità di approvazione del bilancio e di rendicontazione verso i sistemi aderenti e verso le amministrazioni competenti.